

RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI



Rivista Quadrimestrale
1/2023

Rivista di diritti comparati

Rivista quadrimestrale

Anno VII – N. 1/2023

DIREZIONE

Andrea Buratti – Università di Roma “Tor Vergata”
Alessandra Di Martino – Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Cristina Fasone – LUISS Guido Carli
Giuseppe Martinico – Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa
Anna Mastromarino – Università di Torino
Oreste Pollicino – Università Commerciale “L. Bocconi” - Milano
Giorgio Repetto – Università di Perugia
Francesco Saitto – Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Raffaele Torino – Università Roma Tre

COMITATO SCIENTIFICO

Richard Albert (Texas University, Austin), Vittoria Barsotti (Univ. Firenze), Francesco Bilancia (Univ. Chieti-Pescara), Roberto Bin (Univ. Ferrara), Giuseppe Bronzini (Corte di cassazione), Ermanno Calzolaio (Univ. Macerata), Paolo Carrozza † (Scuola Sant’Anna, Pisa), Marta Cartabia (Univ. Bocconi), Ginevra Cerrina Feroni (Univ. Firenze), Francesco Cerrone (Univ. Perugia), Roberto Conti (Corte di cassazione), Diego Corapi (Univ. Sapienza, Roma), Barbara De Donno (Luiss “Guido Carli”), Pasquale De Sena (Univ. Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Giuseppe De Vergottini (Univ. Bologna), Giuseppe Franco Ferrari (Univ. Bocconi), Tommaso Edoardo Frosini (Univ. Suor Orsola Benincasa), Anna Gamper (Universität Innsbruck), Javier García Roca (Universidad Complutense de Madrid), Michele Graziadei (Univ. Torino), Peter Hay (Emory University), Nicola Lupo (Luiss “Guido Carli”), Elena Malfatti (Univ. Pisa), Miguel Poiaras Maduro (European University Institute), Giovanni Marini (Univ. Perugia), Francesco S. Marini (Univ. Roma Tor Vergata), Roberto Mastroianni (Univ. Napoli Federico II, Tribunale UE), Petros Mavroidis (Columbia University, NY; Université de Neuchâtel), Antonello Miranda (Univ. Palermo), Luigi Moccia (Univ. Roma Tre), Laura Montanari, (Univ. Udine), Massimo Papa (Univ. Roma Tor Vergata), Ernst Ulrich Petersmann (European University Institute), Valeria Piccone (Corte di Cassazione), Cesare Pinelli (Univ. Sapienza, Roma), Giovanni Pitruzzella (Univ. Palermo, Corte di Giustizia UE), Marie-Claire Ponthoreau (Université de Bordeaux), Patricia Popelier (University of Antwerp), Paolo Ridola (Univ. Sapienza, Roma), Roberto Romboli (Univ. Pisa), Antonio Ruggeri (Univ. Messina), Alejandro Saiz Arnaiz (Universitat Pompeu Fabra), Roberto Scarciglia (Univ. Trieste), Robert Schütze (Durham University, Luiss “Guido Carli”), Francesco Viganò (Univ. Bocconi, Corte costituzionale)

REDAZIONE

Marco Bassini (Tilburg University) (Coordinatore), Nicola Cezzi (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Giovanni De Gregorio (Católica Global School of Law), Giacomo Delledonne (Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa), Claudio Di Maio (Università della Calabria), Silvia Filippi (Università di Perugia), Alessandro Francescangeli (Università di Roma “Tor Vergata”), Alessia Fusco (Università di Torino), Giampiero Gioia (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Umberto Lattanzi (Università Commerciale “L. Bocconi” - Milano)

SOMMARIO

Costituzione e identità nella prospettiva europea

ANTONIA BARAGGIA, *Identity and conditionality in the European Union* [pp. 1-8]

LEONARD F.M. BESSELINK, *La sostenibilità del debito pubblico: un percorso euro-nazionale* [pp. 9-18]

MASSIMO FICHERA, *Rethinking the notions of constitution and constitution-making process* [pp. 19-47]

SIGNE REHLING LARSEN, *Beyond Sui Generis: Comparative Federalism and the European Union* [pp. 48-57]

ALINE SIERP, *History, Memory and the Construction of a European Identity* [pp. 58-67]

Saggi

MARCO CALABRÒ, *Rights of commons in Italy: a different way of owning towards the recognition of an intangible cultural value* [pp. 68-85]

SALVATORE CASABONA, *Diritti fondamentali, terrorismo e privazione della cittadinanza* [pp. 86-114]

CHIARA DE SANTIS, *«Il diritto più favorito»: su alcune recenti pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di libertà religiosa* [pp. 115-151]

MARIA ELENA GENNUSA, *Dietro l'effetto diretto. Giustificazione politica e coerenza di una dottrina ancora incompiuta* [pp. 152-207]

GIUSEPPE NAGLIERI, *Il momento costituente cileno, tra majority illusion e Realpolitik: come un processo costituente può essere, come non deve essere e quanto può ispirare*

[pp. 208-242]

ROSALBA POTENZANO, *Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo. Note comparatistiche*

[pp. 243-285]

GIANMATTEO SABATINO, *The emerging trends of the modernization of state-controlled economy in the ASEAN space. The case of Indonesian State-Owned Enterprises*

[pp. 286-309]

Note e commenti

CESARE PINELLI, *Separation of powers. Past, present and future*

[pp. 310-317]

ENRICO TOTI, *Il regime del rischio contrattuale nell'art. 604 del Codice civile cinese*

[pp. 318-364]

Recensioni e letture critiche

ANGELO SCHILLACI, *In cammino assieme ai "giganti". Comparazione e storia del metodo. Riflessioni a margine di T. Amico di Meane, "Sulle spalle dei giganti". La questione metodologica del diritto comparato e il suo racconto, Napoli, 2022*

[pp. 365-381]

Il regolamento relativo alla procedura di valutazione dei contributi pubblicati nella *Rivista* e le *Norme editoriali* sono disponibili on line all'indirizzo www.diritticomparati.it/rivista

Editore: Andrea Buratti, Alessandra Di Martino, Cristina Fasone, Giuseppe Martinico, Anna Mastromarino, Oreste Pollicino, Giorgio Repetto, Francesco Saitto, Raffaele Torino

Coordinatore Editoriale: Serenella Quari

Sede: Via Roentgen, 1 – 20136 Milano / Via O. Raimondo, 18 – 00173 Roma

ISSN: 2532-6619

Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo. Note comparatistiche *

Rosalba Potenzano

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La direttiva (UE) 2019/771 per un mercato unico digitale e circolare - 3. La responsabilità del venditore per difetto di durabilità. - 4. Difetto di durabilità e obsolescenza precoce. Nozione e caratteri distintivi. - 4.1. Difetto di durabilità e obsolescenza tecnologica. - 4.2. Difetto di durabilità e obsolescenza indiretta. - 4.3. Difetto di durabilità e obsolescenza programmata. - 5. Uno sguardo al modello straniero. La «durability» nel *Consumer Rights Act 2015*. - 6. L'informazione sulla durabilità dei prodotti. Verso una garanzia di conformità funzionale all'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili. - 7. Un esempio virtuoso. Gli obblighi informativi sulla «durabilité» in Francia. - 8. La (deludente) prospettiva *de iure condendo* europea.

1. Introduzione

Il nuovo quadro normativo europeo che regola la garanzia legale nei contratti di vendita dei beni di consumo¹ costituisce una tappa fondamentale per l'adattamento del diritto dei consumatori alla transizione digitale del mercato unico². La direttiva che, a distanza di un ventennio, ha innovato la suddetta materia ha inteso, infatti, stimolare lo sviluppo del commercio elettronico, quale «motore di crescita chiave nel mercato interno»³, mediante l'adozione di un nucleo di regole pienamente armonizzate⁴, atte a impedire che - come accaduto con la precedente, abrogata disciplina⁵ - le differenze tra

* L'articolo è stato realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea - FSE, PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - DM 1062/2021. L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

¹ Il riferimento è alla direttiva 2019/771/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, «relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento 2017/2394/UE e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE», adottata il 20 maggio 2019 ed entrata in vigore in tutti gli Stati Membri il 1° gennaio 2022.

² Cfr. Commissione europea, *Un "New Deal" per i consumatori*, COM(2018) 183 final, p. 2.

³ Direttiva 2019/771/UE, considerando n. 4.

⁴ Direttiva 2019/771/UE, art. 4.

⁵ Nel recepire l'abrogata Direttiva 99/44/CE in tema di garanzia nella vendita di beni di consumo, non tutti gli Stati membri si sono mantenuti entro gli standard minimi europei, intervenendo sulla gerarchia dei rimedi (così in Croazia, Grecia, Lituania, Slovenia e Portogallo, dove il consumatore poteva richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, senza prima cercare il ripristino della conformità del prodotto); estendendo il periodo biennale della garanzia (Svezia, Regno Unito, Irlanda, Finlandia e Paesi Bassi) o quello semestrale di inversione dell'onere della prova a favore del consumatore (Francia, Polonia e Portogallo); ovvero escludendo l'onere di denunciare al venditore il

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

le legislazioni nazionali in tema di garanzia legale per difetto di conformità dei prodotti, oltre a frammentare il grado di protezione offerto al consumatore europeo, disincentivassero gli scambi commerciali tra gli Stati membri, sia in presenza che in rete⁶.

L'introduzione di una regolazione (almeno in parte⁷) uniforme in tema di garanzia postvendita ha inteso perseguire, però, anche un secondo fondamentale risultato, il quale (come è stato chiarito nei successivi programmi di investimento europei⁸) è strettamente legato alla promozione della transizione digitale del mercato unico. Il riferimento è, in particolare, alla realizzazione di un'economia capace di crescere, in modo equo, entro i limiti delle risorse disponibili e mantenere, quanto più a lungo possibile, il valore dei beni, nonché dei materiali e delle risorse impiegate per

difetto di conformità entro il termine di due mesi (Austria, Francia, Grecia, Germania, Polonia, Irlanda e Regno Unito).

⁶ Il 42% dei dettaglianti che vendono 'faccia a faccia' e il 46 % dei dettaglianti che utilizzano i canali di vendita a distanza ritengono che i costi connessi al rispetto del diritto dei consumatori e dei contratti costituiscano uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere. Per il 72 % dei consumatori, le divergenze tra i diritti dei consumatori in caso di prodotti difettosi sono molto importanti al momento di prendere decisioni riguardanti gli acquisti in presenza, in un altro paese dell'UE (cfr. *Report of the Fitness Check on Consumer and Marketing Law*, SWD(2017) 209 final, visibile su <https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/59332>).

⁷ Sul carattere ambivalente dell'armonizzazione massima offerta dalla nuova direttiva, la quale, di fatto – in linea con la normativa precedente – permette ai legislatori nazionali di modellare le rispettive discipline nazionali in tema di garanzia (consentendo, ad esempio, l'estensione della sua durata biennale o del periodo annuale di inversione dell'onere probatorio, nonché l'introduzione di un termine di decadenza per denunciare il difetto), si vedano le osservazioni puntuali di A. Barengi, *Osservazioni sulla nuova disciplina delle garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Contratto e impresa*, 2/2020, 806 ss.; S. Pagliantini, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, 217 ss.; G. De Cristofaro, *Verso la riforma della disciplina delle vendite mobiliari B-to-C: L'attuazione della Dir. UE 2019/771*, in *Rivista di diritto civile*, 2/2021, 205 ss.; e, nella dottrina straniera, J. Morais Carvalho, *Sale of Goods and Supply of Digital Content and Digital Services – Overview of Directives 2019/770 and 2019/771*, 8(5) *Journal of European Consumer and Market Law* 194 (2019); J. Vanherpe, *White Smoke, but Smoke Nonetheless: Some (Burning) Questions Regarding the Directives on Sale of Goods and Supply of Digital Content*, 2 *European Review of Private Law* 251 (2020); D. Staudenmayer, *The Directives on Digital Contracts: First Steps Towards the Private Law of the Digital Economy*, 2 *European Review of Private Law* 219 (2020).

⁸ La promozione di una duplice transizione, digitale e sostenibile, del mercato unico è l'obiettivo principale del programma *Next Generation EU*, adottato dalla Commissione europea nel 2021 per superare gli effetti prodotti dalla pandemia di Covid 19. L'idea di fondo è quella di promuovere una crescita economica a impatto zero, cioè climaticamente neutra, entro il 2050, anche grazie alla digitalizzazione, la quale consente di instaurare un'economia equa e inclusiva, nei limiti delle risorse disponibili (cfr. Commissione europea, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare*, COM(2020) 98 final, p. 2, 19), nonché «accelerare e massimizzare l'impatto delle politiche per affrontare i cambiamenti climatici e proteggere l'ambiente» (Commissione europea, *Il Green Deal europeo*, COM(2019) 640 final, p. 10).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

produrli, evitando ogni spreco⁹. Proprio allo scopo di consentire il «raggiungimento di modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare»¹⁰, la direttiva (UE) 2019/771 ha incluso, per la prima volta, la «durabilità» tra gli attributi che compongono - secondo la nuova terminologia legislativa, la quale opera una distinzione tra due ordini di caratteri (e di difetti) dei beni di consumo¹¹ - i requisiti oggettivi di conformità di questi ultimi; requisiti, cioè, che ogni consumatore può legittimamente attendersi dall'oggetto all'atto della sua consegna da parte del venditore, senza che occorra una pattuizione contrattuale a riguardo.

Come chiarito al considerando 32 della direttiva, la previsione di una garanzia in grado di vincolare, *ex lege*, il venditore a rimediare alla mancanza di durabilità dei prodotti opera in sinergia con le norme che impongono (*ex ante*) alle imprese di immettere nel mercato degli oggetti che, sin dalla fase di progettazione, soddisfino una certa aspettativa di vita¹². Al pari di queste ultime, infatti, la suddetta garanzia contribuirebbe a una progressiva estensione della durata di tutti i beni (e non solo di quelli riconducibili a particolari categorie merceologiche, regolate da una normativa

⁹ La realizzazione di un'economia prospera, ecologica e altamente tecnologica (c.d. circolare) richiede un abbandono del tradizionale modello industriale volto ad accrescere, in maniera lineare, la produzione e il consumo, in favore di condotte di produzione e consumo responsabili, atte a preservare il valore dei prodotti lungo l'intero ciclo di vita, con operazioni di riuso, riparazione e riciclo (cfr. Commissione europea, *L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*, COM (2015)614 final). Si tratta di un'ambizione non soltanto europea, ma, piuttosto, di respiro internazionale, poiché parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (cfr. UN General Assembly, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 2015, visibile su <https://sdgs.un.org/2030agenda>), alla quale l'Unione medesima ha aderito con la comunicazione del 22 novembre 2016, *Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità* (COM(2016) 739 final).

¹⁰ Direttiva 2019/771/UE, considerando n. 32.

¹¹ La direttiva 99/44/CE prevedeva, infatti, un generale riferimento alla conformità al contratto, presunta allorché il bene fosse aderente alla descrizione fatta dal venditore, possedesse le qualità e le prestazioni abituali in un prodotto di quel tipo (o del campione o modello presentato all'acquirente prima dell'acquisto) e fosse idoneo all'uso abituale o specifico voluto dal consumatore e accettato dal venditore (Art. 2, par. 2). Pur in mancanza di una esplicita distinzione legislativa tra attributi (e difetti) del prodotto concordati dalle parti (soggettivi) e presenti nella generalità dei beni di quella tipologia (oggettivi), il vizio di conformità si configurava comunque a fronte di un'attenta ponderazione (non chiaramente gerarchizzata) tra tutti questi indici, separatamente considerati, volta a determinare il contenuto dell'obbligazione del venditore di consegnare un bene conforme al contratto (cfr. R. Calvo, *Dalla nozione mista di vizio all'art. 1519-ter c.c.*, in M. Bin, A. Luminoso (a cura di), *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, Padova, 2003, p. 168).

¹² Il riferimento è, in particolare, alle norme pubblicitarie che pongono sulle imprese degli obblighi di fabbricazione eco-compatibile e di verifica della conformità agli obblighi medesimi per i prodotti connessi all'energia (es. sistemi di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione, computer o elettrodomestici), ai sensi della Direttiva eco-design 2009/125/CE.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

armonizzata) che circolano nel mercato interno, senza introdurre nuovi obblighi di produzione per i professionisti¹³.

In previsione della revisione della Direttiva (UE) 2019/771, programmata entro il primo semestre del 2024¹⁴ per «incoraggiare prodotti più sostenibili e circolari»¹⁵, l'analisi che si condurrà nelle pagine seguenti mira a esaminare i principali punti deboli della attuale normativa euro-unitaria, allo scopo di verificare se e a quali condizioni questa possa favorire, in futuro, una maggiore durabilità di tutti i beni di consumo (siano essi acquistati *online* o in presenza, nonché dotati o privi di elementi digitali) per realizzare la piena transizione verso un'economia circolare. Al di là delle enunciazioni di carattere programmatico sopra richiamate¹⁶, la direttiva (UE) 2019/771 non sembra aver consegnato, infatti, ai consumatori europei, almeno *prima facie*, uno strumento in grado di proteggerli da tutti i vizi connaturati nei prodotti che rendono questi ultimi meritevoli di dismissione prima che abbiano esaurito il loro potenziale di vita. Non è chiaro, ad esempio, quale sia il parametro sulla cui base individuare l'arco temporale durante il quale ciascun bene di consumo deve essere in grado di svolgere, in situazioni di uso normale, le proprie funzioni e prestazioni, né se il consumatore possa far valere la garanzia legale allorché lamenti la non riparabilità dell'oggetto, ovvero l'inefficienza dei suoi elementi digitali, conseguente all'installazione o alla mancata fornitura di un aggiornamento del *software* dopo l'acquisto¹⁷. A queste condizioni, appare assai improbabile che la nuova disciplina che regola la garanzia legale dei beni di consumo

¹³ La necessità di intervenire sulla garanzia dei beni di consumo per favorirne la durabilità fu evidenziata, per la prima volta, nel 2013, dal Comitato economico e sociale europeo, in seno al parere *Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l'informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia* (2014/C 067/05) e poi, a due anni di distanza, dalla Commissione, nel *Piano d'azione per l'economia circolare* (cit.). In entrambi i documenti fu sottolineata la scarsa attitudine della Direttiva 99/44/CE alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e suggerita l'estensione, in tutti gli Stati membri, del periodo di garanzia legale e di inversione dell'onere della prova, allo scopo di favorire la produzione di prodotti più duraturi. L'inclusione della «durabilità» tra i criteri di conformità dei beni di consumo fu proposta, invece, nel 2015, dall'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC, *Durable goods: More sustainable products, better consumer rights - Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy*, visibile su https://www.beuc.eu/media/1000000/1000000069_sma_upa_beuc_position_paper_durable_goods_and_better_legal_guarantees.pdf) e, nel 2017, dal Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs (K. Tonner, R. Malcom, *How an EU Lifespan Guarantee Model Could Be Implemented Across the European Union*, visibile su [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2017\)583121#:~:text=Through%20legal%20research%20and%20stakeholder,limitation%20period%20of%20the%20OSD](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2017)583121#:~:text=Through%20legal%20research%20and%20stakeholder,limitation%20period%20of%20the%20OSD)) e dal Parlamento europeo nella risoluzione *Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese* (2016/2272(INI)).

¹⁴ Direttiva 2019/771/UE, Art. 25.

¹⁵ Cfr. Commissione europea, *Nuova agenda dei consumatori* (COM(2020) 696 final, Bruxelles, 13.11.2020), p. 10.

¹⁶ Cfr. A. Barenghi, *op. cit.*, p. 808.

¹⁷ *Infra*, par. 4.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

possa perseguire l'obiettivo di accrescere, in modo simultaneo tanto la sostenibilità del mercato unico, quanto il livello di protezione dei consumatori; soprattutto se, così come ha fatto il legislatore italiano¹⁸, essa è recepita dagli Stati Membri, senza adottare, ove possibile, delle disposizioni divergenti da quelle stabilite dal legislatore europeo. Come si dimostrerà nel corso dello studio, un tale ambizioso risultato è conseguibile mediante l'istituto della garanzia legale di conformità, a una condizione: vale a dire, che sul venditore gravi l'obbligo di informare, prima della conclusione del contratto, il consumatore in ordine alla durabilità di ciascun bene di consumo, la quale deve essere intesa in maniera da includere la riparabilità del prodotto e la capacità di aggiornamento del *software* in esso integrato.

L'esperienza maturata in due distinte esperienze nazionali, una di *common law* e l'altra di *civil law*, permetterà di corroborare la validità degli esiti della ricerca.

Dapprima, infatti, si volgerà lo sguardo verso il Regno Unito, quale ordinamento giuridico – ormai esterno all'Unione europea – in cui, da circa un trentennio, la «*satisfactory durability*» è parte integrante degli *implied terms* contrattuali, nonché degli obblighi inderogabili del professionista di consegnare al consumatore un bene conforme, ai sensi della *section 9(3)*, lett. e, del *Consumer Rights Act*. Data la palese aderenza tra la normativa britannica e l'art. 7, par. 1, lett. d, della direttiva (UE) 2019/771, è opportuno approfondire la disciplina che regola il difetto di durabilità nella vendita dei beni di consumo in seno all'ordinamento straniero, in modo da chiarire quale sia la *ratio* a essa sottesa. Il legislatore europeo pare, infatti, aver preso spunto dal suddetto modello anglosassone, il quale, però – lungi dal voler estendere la vita dei beni di consumo, per realizzare gli obiettivi di sostenibilità nazionale – mira a proteggere il consumatore che acquista un oggetto viziato, senza preoccuparsi affatto di contrastare, in maniera efficace, l'obsolescenza precoce dei prodotti¹⁹.

Il proposito da ultimo richiamato è, invece, alla base della disciplina nazionale francese, la quale – nell'ottica di contribuire all'allungamento della vita dei prodotti e favorirne il riuso – pone sul professionista l'obbligo di comunicare al consumatore l'indice di «*durabilité*» dell'oggetto (e dei suoi elementi digitali). Lo scopo è quello di consentire al consumatore medesimo, prima della conclusione del contratto, di poter

¹⁸ Il d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 che ha modificato il codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) trasponendovi fedelmente il contenuto della direttiva europea non prevede, ad esempio, alcun rimedio specifico nel caso di difetto di conformità manifestatosi entro un mese dell'acquisto, non estende il periodo della garanzia oltre i due anni dalla consegna del prodotto, né dispone un'inversione della prova a favore del consumatore superiore a un anno (cfr. artt. 3(7), 10(3) e 11(2), Dir. 2019/771/UE). La principale novità legislativa si registra nell'aver mantenuto un termine prescrizione di ventisei mesi dell'azione del consumatore diretta a fare valere il difetto di conformità, senza l'obbligo di notificare al venditore l'esistenza del difetto stesso entro due mesi dalla sua scoperta (Art. 133(3) cod. cons.). Per una puntuale analisi della nuova disciplina interna si veda G. Capilli, R. Torino, *Codice del Consumo: le novità per i contratti di vendita e fornitura di beni digitali*, Milano, 2022.

¹⁹ *Infra*, par. 5.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

selezionare i beni più duraturi e, al contempo, rilevare, dopo la consegna, il prematuro manifestarsi di un difetto del prodotto²⁰. L'introduzione di un obbligo informativo sulla durabilità favorisce, infatti, l'adozione di condotte di produzione e consumo più responsabile e rafforza, altresì – offrendo ai venditori e agli acquirenti un criterio chiaro e affidabile per accertare l'esistenza di un difetto di conformità del bene di consumo – il livello di protezione assicurato dalla garanzia legale a chi acquista un oggetto che appare precocemente meritevole di dismissione.

La recente proposta di direttiva europea del 30 marzo 2022 per la responsabilizzazione dei consumatori rispetto alla transizione verde²¹ non sembra, tuttavia, prestare sufficiente attenzione all'importanza di rendere edotti i consumatori, prima dell'acquisto, della durabilità del prodotto, la quale, invece, è indispensabile per accrescere l'efficacia protettiva della garanzia di conformità europea nei confronti non solo del singolo acquirente, ma anche dell'ambiente. La proposta legislativa si limita, infatti, a introdurre dei nuovi obblighi informativi precontrattuali per il professionista, inerenti alla disponibilità di pezzi di ricambio o all'esistenza di una garanzia commerciale di durabilità, offerta, su base volontaria, dal produttore²².

2. La direttiva (UE) 2019/771 per un mercato unico digitale e circolare

La direttiva che disciplina la garanzia di conformità nei contratti di vendita di beni di consumo persegue una duplice finalità. Essa intende, infatti, da un lato, stimolare lo sviluppo del commercio elettronico, mediante l'adozione di un quadro normativo favorevole ai consumatori e alle imprese che acquistano e vendono *online* e *offline*²³. D'altro lato – come esplicitato al considerando n. 32 – la suddetta direttiva si propone, altresì, di contribuire all'estensione della durabilità dei prodotti, quale misura necessaria per la transizione verso un'economia circolare.

Tali obiettivi, tra loro interconnessi, non sembrano, però, essere legati da una relazione di proporzionalità diretta. Il mero auspicato aumento delle transazioni *online* tra professionisti e consumatori non favorisce, infatti, *ex se*, il superamento del modello economico lineare. Al pari del commercio tradizionale, anche l'*e-commerce* continua a mantenere in gran parte inalterato lo schema tipico industriale, improntato alla crescita della produzione e del consumo, secondo la regola “prendi-produci-usa-getta”, a prescindere dalle conseguenze inquinanti che l'applicazione di quest'ultima comporta.

²⁰ *Infra*, par. 7.

²¹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2022/0092 (COM (2022) 143 final) «che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione».

²² *Infra*, par. 8.

²³ Cfr. considerando n. 9 e art. 1, Direttiva 2019/771/UE.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

Fatta eccezione per quei prodotti divenuti servizi della società dell'informazione²⁴, il settore delle vendite *online* non incide sui cicli produttivi degli oggetti fisici venduti in rete, né stimola l'adozione di condotte responsabili da parte delle imprese e dei consumatori, le cui abitudini, al contrario, sono state mantenute (se non addirittura favorite) entro un sistema di acquisti a distanza in cui pubblicità, prezzi personalizzati, sistemi di consegna veloce e restituzione della merce in caso di reso incentivano i consumi, aumentando la quantità di rifiuti e di emissioni²⁵. Anzi, proprio l'aumento delle transazioni economiche *online* pare aver generato delle peculiari ricadute ambientali, non sempre evidenti nel commercio *offline* e amplificate dalla rete, quale diretta conseguenza non tanto delle attività analogiche (si pensi ai processi produttivi o alle operazioni di logistica) comunque sottostanti a una vendita telematica di prodotti industriali, ma, piuttosto, degli effetti della rivoluzione digitale sull'organizzazione dell'impresa e sulle caratteristiche di molti beni e servizi²⁶.

Per un verso, infatti, l'*e-commerce* ha creato, di fatto, le condizioni affinché i professionisti potessero offrire a ciascun utente del web, ovunque quest'ultimo fosse ubicato, i loro prodotti, anche quelli che violano le prescrizioni nazionali che ne regolano *ex ante* la fabbricazione, per ridurne l'impatto ambientale²⁷: si tratta di un'eventualità nient'affatto remota²⁸, dal momento che più della metà dei beni

²⁴ L'innovazione digitale ha permesso, infatti, sia di accedere a degli oggetti fisici in modo temporaneo - allorché si tratti di un bene durevole e sottoutilizzato - in condivisione con altri (c.d. *sharing economy*) sia di acquistare sottoforma di contenuti e servizi digitali (si pensi agli *e-book*, ai servizi di *streaming* o *cloud*) dei beni tradizionalmente analogici, come libri, cd e dvd per vedere i film o ascoltare musica e *hard disk*.

²⁵ Cfr. M. Jaller, A. Pahwa, *Evaluating the environmental impacts of online shopping: A behavioral and transportation approach*, 80 *Transport. Res. Part D* 102223 (2020); E. Terryn, E. Van Gool, *The Role of European Consumer Regulation in Shaping the Environmental Impact of e-Commerce*, 3 *EuCML* 89 (2021). Secondo alcuni studi, tuttavia, l'inquinamento dovuto al trasporto (perlopiù in aereo e su gomma) del prodotto venduto in rete potrebbe essere bilanciato da una proporzionale riduzione degli acquisti *offline* da parte dei consumatori che comprano *online* (v. Wiese, A., Toporowski, W., Zielke, S., *Transport-related CO2 effects of online and brick-and-mortar shopping: a comparison and sensitivity analysis of clothing retailing*, 17 *Transport. Res. Part D* 473 (2012); in senso contrario, Tu, X., Shi, V., Zhang, M., Lv, G., *The Impact of Residents' Online Consumption on Offline Consumption—An Ordered Probit Semi-Parametric Estimation Method*, 13 *Sustainability* (2021) <https://doi.org/10.3390/su131810047>).

²⁶ Per una puntuale ricostruzione degli effetti della rivoluzione digitale sulla struttura e sulle regole di governo dei mercati e delle imprese v. A. Quarta, G. Smorto, *Diritto privato dei mercati digitali*, Milano, 2020.

²⁷ Si pensi, ad esempio, ai beni realizzati all'estero senza tener conto delle specifiche indicate nelle norme europee sulla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia, di cui alla Direttiva 2009/125/CE e ai relativi regolamenti attuativi della Commissione.

²⁸ Il problema è stato recentemente sollevato dal Parlamento europeo nella risoluzione *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori* del 25 novembre 2020 (2020/2021(INI), par. 9): «molti prodotti immessi sul mercato unico, in particolare quelli venduti da mercati online e importati da paesi non appartenenti all'UE, non rispettano la legislazione dell'Unione relativa ai requisiti di sicurezza e sostenibilità del prodotti».

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

acquistati tramite l'intermediazione delle piattaforme digitali non rispetta la normativa europea in tema di conformità e sicurezza dei prodotti²⁹, la quale include tra le sue finalità anche la protezione dell'ambiente³⁰. Ciò ostacola non soltanto la concorrenza tra le imprese, le quali sono soggette, in definitiva, a dei vincoli differenti per offrire prodotti analoghi nel mercato unico, ma impedisce altresì, in concreto, che in quest'ultimo circolino beni sostenibili e si affermino, tra tutti gli attori del mercato, condotte di produzione e consumo responsabili³¹.

Per altro verso, il commercio *online* ha permesso, altresì, il prodursi di nuove forme di obsolescenza precoce dei prodotti, diverse da quelle già sperimentate dalle imprese in un'economia industrializzata, per evitare la saturazione del mercato³². La capacità dei beni di consumo di soddisfare nel tempo i bisogni degli acquirenti non dipende più ora, infatti, dai soli processi di progettazione e fabbricazione che conferiscono alle componenti fisiche (o *hardware*) dei beni medesimi una certa limitata resistenza³³, né dalla condotta dell'utilizzatore che non cura la manutenzione di questi

²⁹ BEUC, *Is it safe to shop on online marketplaces?*, Bruxelles, 2021 (visibile su <https://www.beuc.eu/reports/it-safe-shop-online-marketplaces>).

³⁰ Così, espressamente, il Regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, art. 1.

³¹ Cfr. Parlamento europeo, *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori*, cit., parr. 4-5.

³² Le strategie adottate nel tempo dagli imprenditori per stimolare i consumi ed evitare una crisi di mercato connessa sia all'elevata resistenza dei prodotti, in aderenza ai valori sottesi all'originario modello fordista di produzione in serie (sul punto, v. G. Slade, *Made to Break. Technology and Obsolescence in America*, Cambridge, 2006, pp. 30-36), sia all'attitudine dei consumatori a non disfarsi dei beni finché fossero anche solo in parte funzionanti, sono state molteplici (cfr. P.-E. Moysse, *The Uneasy Case of Programmed Obsolescence*, 71 U.N.B.L.J. 61 (2020)). Se la soluzione proposta dal Bernard London nel suo noto lavoro *Ending the Depression through Planned Obsolescence* (New York, 1932) fu quella di attribuire a ogni prodotto una data di scadenza, «pianificata» non dal singolo produttore, ma da una commissione governativa di esperti (al sopraggiungere della quale l'oggetto, funzionante o meno, sarebbe stato ritirato dal mercato e distrutto), furono altre le tecniche messe a punto dalle imprese, per ridurre, in modo diretto e deliberato, la durata di vita dei beni (si ricorda, ad esempio, il cartello *Phoebus* con cui nel 1925 i produttori di lampadine decisero di ridurre la durata da 2500 a 1000 ore), ovvero per indurre, in modo indiretto, i consumatori a disfarsi dei prodotti funzionanti in loro possesso (si pensi al lancio sul mercato di nuovi beni diversi dai precedenti solo per fattori estetici, o al ritiro o alla mancata produzione di pezzi di ricambio).

³³ Il riferimento è alla c.d. *technical product lifespan o lifetime*, cioè, all'arco di tempo (misurato in ore, mesi, anni o cicli di utilizzo) in cui il prodotto è in grado di mantenere una piena funzionalità, in condizioni di uso normale, in ragione delle proprie caratteristiche tecniche. Si tratta di un parametro già utilizzato nella normativa europea che regola alcuni settori industriali (ad esempio, nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile della Commissione europea n. 244/2009 sulle lampade domestiche non direzionali), ma non esteso in generale a tutti i settori o prodotti. La durata tecnica di un prodotto può essere, infatti, assai difficile da stimare per gli stessi produttori, posto che diversi fattori possono influenzarla: si pensi alla differenza tra prodotti utilizzati per scopi professionali e domestici i quali, nel primo caso, sono soggetti a un più intenso utilizzo. Sul punto, v. M. Shailendra, B. Tinetti et al., *Material-efficiency Ecodesign Report and Module to the Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP)*,

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

ultimi o li usa in modo intensivo o scorretto o preferisce – in un’economia caratterizzata da beni caduchi e a basso costo – dismettere con rapidità gli oggetti in suo possesso³⁴, seppur ancora perfettamente funzionanti, riparabili³⁵ o sostituibili con altri di seconda mano³⁶.

L’utilità dei prodotti che circolano in un mercato digitale è dettata, piuttosto, anche dai contenuti e servizi offerti *online* dal professionista dopo la vendita, in assenza dei quali il bene materiale diviene subito privo di ogni utilità³⁷. Entro un mercato siffatto le imprese possono stimolare i consumi mediante delle nuove strategie: non soltanto, dunque, attraverso l’introduzione (ravvicinata e a prezzi contenuti) di prodotti più avanzati di quelli omologhi appena messi in commercio³⁸ o l’interruzione della produzione dei pezzi di ricambio³⁹. Anche la mancata fornitura di aggiornamenti utili

Parigi, 2013, p. 10 visibile su <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7c3d958d-42cc-4af7-985c-2a3347b66fa8>

³⁴ Il tempo in cui un bene viene utilizzato dal consumatore prima di essere sostituito, senza tener in conto le ragioni di tale scelta, è noto come *service lifespan o lifetime*. Il consumatore potrebbe, infatti, dismettere un prodotto perché sensibile all’acquisto di oggetti nuovi, di ultima generazione o più economici. Per un esame approfondito di tali ipotesi di obsolescenza c.d. «relativa», si rinvia a T. Cooper, *Inadequate Life? Evidence of Consumer Attitudes to Product Obsolescence*, in *Journal of Consumer Policy*, 2004, vol. 24, p. 421 ss.; Id., *The Significance of Product Longevity*, in T. Cooper (ed.) *Longer Lasting Products: Alternatives to the Throwaway Society*, Farnham, 2010, pp. 9, 14-19.

³⁵ Cfr. *Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy*, Final Report, October 2018, p. 85, visibile su https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf. Le ragioni sottese alla mancata riparazione di un prodotto non sono sempre chiare, poiché connesse al costo del servizio (eccessivo rispetto al valore del bene), all’oggettiva impossibilità di riparare il prodotto o a una mera preferenza del consumatore, desideroso di acquistare un nuovo bene in sostituzione del precedente, ritenuto obsoleto o ormai fuori moda.

³⁶ Una ragione di stampo culturale sembra essere alla base della tendenza dei consumatori di non adottare pratiche di riuso dei prodotti: «*The main reasons for not having engaged with such practices were that respondents wished to own their products, and generally that they preferred new, unused products*» (*Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy*, cit., p. 67).

³⁷ C. J. Hoofnagle, A. Kesari, A. Perzanowski, *The Tethered Economy*, 87 *GEO. WASH. L. REV.* 783 (2019), spec. p. 813.

³⁸ L’ingresso di un nuovo prodotto sul mercato dotato di migliori prestazioni e funzionalità induce i consumatori a disfarsi dei beni in loro possesso per acquistarlo (c.d. obsolescenza tecnologica). Ciò può accadere anche per effetto di una pianificata e accorta scelta dell’impresa di applicare, in modo selettivo e graduale, soltanto ad alcuni prodotti, la migliore tecnologia a sua disposizione (S. I. Becher, A.-L. Sibony, *Confronting product obsolescence*, 27 *Colum. J. Eur. L.* 97 (2021), spec. p. 103-104).

³⁹ La produzione di oggetti non riparabili configura, infatti, un’ulteriore ipotesi di obsolescenza precoce del prodotto, c.d. indiretta, la quale può essere perseguita dalle imprese attraverso due principali strategie. Da un lato, facendo leva sul *design* dell’oggetto, in modo da rendere difficile o antieconomico ripararlo a fronte dell’elevato costo del pezzo di ricambio o della sua mancata produzione. Dall’altro lato, vincolando il servizio di riparazione alle imprese stesse, in modo da scoraggiare il ricorso a riparatori autonomi. Sugli effetti anticoncorrenziali connessi all’uso di tali pratiche in Europa e negli USA, v. A. Perzanowski, *The Right to Repair. Reclaiming the Things We Own*, UK, 2022, spec. pp. 167-198.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

a preservare la funzionalità degli oggetti venduti⁴⁰ o, al contrario, la fornitura di programmi in grado di comprometterne da remoto le prestazioni del prodotto⁴¹ o impedirne le riparazioni non autorizzate⁴² possono determinare, anzitempo, la dismissione degli oggetti medesimi, con effetti deleteri per l'intera collettività. L'obsolescenza precoce dei prodotti provoca, infatti, una graduale e generale perdita di fiducia dei consumatori nell'industria, tale da indurre le imprese a operare un'ulteriore diminuzione del prezzo (e della qualità) della merce per scongiurare il crollo della domanda che, a sua volta, causa la recessione delle attività di manutenzione e riparazione⁴³. A tutto ciò si aggiunge un serio rischio ambientale, connesso sia alla

⁴⁰ Il problema dell'obsolescenza dei *software* è stato sollevato dal Parlamento europeo in due distinte risoluzioni, l'una del 4 luglio 2017, *Su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese* (2016/2272(INI)) e, l'altra, del 25 novembre 2020, *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori* (cit.).

⁴¹ L'obsolescenza programmata del prodotto può essere dovuta sia alla presenza di *software* integrati nel prodotto e in grado di interromperne o modificarne la funzionalità, sia alla fornitura e installazione di aggiornamenti che modificano o rallentano le prestazioni del bene dopo il suo acquisto. Si pensi, per un verso, alla nota vicenda *Dieseldgate*, relativa alla immissione nel mercato di automobili Volkswagen capaci di ridurre le proprie emissioni solo se sottoposte a dei test di controllo volti a verificarne la conformità alle prescrizioni europee e statunitensi, ovvero alla vicenda (ancora in corso di giudizio in Francia) che riguarda le stampanti Epson, programmate per interrompere la stampa in corrispondenza di determinati livelli di inchiostro, senza aver raggiunto il completo esaurimento delle cartucce. Anche la condotta tenuta da due note compagnie produttrici di telefoni cellulari (Apple e Samsung) configura, per altro verso, un'ipotesi di obsolescenza pianificata: le società hanno introdotto degli aggiornamenti capaci di rallentare le funzionalità degli smartphone già acquistati dai consumatori, senza avvisarli. Il 25 settembre 2018, l'Autorità garante del mercato e della concorrenza italiana (AGCM) ha sanzionato le suddette compagnie per aver violato, attraverso tali pratiche commerciali, gli artt. 5, 6, 7 e 8 della Direttiva 2005/29/CE (cfr. A. De Franceschi, *Planned Obsolescence Challenging the Effectiveness of Consumer Law and the Achievement of a Sustainable Economy*, 6 *EuCML* 217 (2018); S. Zolea, *Verso un diritto dell'obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi*, in *Giustizia Civile* (online), 12 gennaio 2021). Per una panoramica del contenzioso statunitense relativo alle condotte di obsolescenza programmata di Apple v. J. A. Soto Pineda, *Litigiosidad Y Obsolescencia Programada Tecnológica En Estados Unidos: El Caso Apple Inc.*, in *FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época*, 2019, vol. 22(2), pp. 235-252.

⁴² Ciò è accaduto nel 2016 con gli iPhone, i quali hanno smesso di funzionare, segnalando il messaggio «Error 53», dopo un aggiornamento che li ha dotati di un codice in grado di rilevare la presenza di un intervento di riparazione non autorizzato. Apple ha poi rimediato attraverso un nuovo aggiornamento che ripristinava la funzionalità dei dispositivi. Nel 2018, la Corte federale australiana ha sanzionato la società al pagamento di 9 milioni di dollari per aver negato ai consumatori incorsi nel suddetto difetto il diritto alla riparazione in garanzia.

⁴³ T. Cooper, *The Significance of Product Longevity*, cit., p. 23. Sul punto, v. anche K. Van Acker, *Technology for Circular Economy. A New Paradigm for the Way We Use Resources*, in B. Keirsbilck, E. Terry (eds.) *Consumer Protection in a Circular Economy*, Cambridge, 2019, p. 22.

mole di materie prime necessarie per sostenere cicli produttivi sempre più intensi⁴⁴, che di rifiuti (soprattutto elettronici⁴⁵) da smaltire.

In considerazione delle molteplici sfide economiche e ambientali poste dalla transizione digitale del mercato unico, la direttiva (UE) 2019/771 è così intervenuta sulle norme che regolano la garanzia di conformità dei beni di consumo nell'ottica di rendere queste ultime funzionali ad assicurare anche un allungamento della vita dei prodotti e disincentivarne la prematura dismissione. A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, ogni professionista che conclude col consumatore un contratto di vendita ha l'obbligo⁴⁶ di consegnare all'acquirente – a prescindere da una volontà adesiva o contraria delle parti contrattuali⁴⁷ – un bene che sia in grado «di mantenere le sue funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale»⁴⁸ o, in altri termini, che sia privo di un difetto di «durabilità»⁴⁹.

3. La responsabilità del venditore per difetto di durabilità

⁴⁴ Sul punto, V. Packard, *The waste maker*, New York, 1960, pp. 195 ss.

⁴⁵ Commissione europea, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare*, cit., p. 7, 14: «i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano a costituire uno dei flussi di rifiuti più in rapida crescita nell'UE, con un tasso annuale pari attualmente al 2%».

⁴⁶ Sulla riconducibilità degli obblighi di conformità alla categoria dell'obbligazione contrattuale e, dunque – in caso di inottemperanza – alla responsabilità da inadempimento del venditore v. A. Di Majo, *Garanzia e inadempimento nella vendita di beni di consumo*, in *Europa e Dir. Priv.*, 2002, p. 1 ss. Per una approfondita ricostruzione del dibattito sorto a seguito dell'entrata in vigore della disciplina europea della garanzia post vendita, la quale ha espressamente previsto – in discontinuità rispetto al sistema codicistico della garanzia per vizi, quale forma di responsabilità speciale, non fondata sull'inadempimento delle obbligazioni *ex contractu* – che il venditore non debba soltanto limitarsi a consegnare all'acquirente un dato oggetto (secondo il modello proprio della vendita non seriale), bensì un bene avente determinate qualità e prestazioni, offrendo, altresì, al consumatore dei rimedi soddisfattivi, oltre che restitutori v. G. Amadio, *Difetto di conformità e tutele sinallagmatiche*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2001, 861 ss.; A. Luminoso, *La responsabilità del venditore e i rimedi del compratore*, in R. Bin, A. Luminoso (a cura di) *Garanzie nella vendita dei beni di consumo*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.* Padova, 2003, 367 ss.; E. M. Lombardi, *Garanzia e responsabilità nella vendita dei beni di consumo*, Milano, 2010; E. Moscati, *La vendita di beni di consumo: un dilemma tra garanzia e responsabilità*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2016, 346 ss.

⁴⁷ La garanzia legale non può essere derogata o modificata da alcun accordo contrattuale tra venditore, produttore e professionista (Art. 21, Dir. 2019/771/UE). Occorre precisare, tuttavia, che il venditore è esonerato dalla garanzia se «al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita» (Art. 7(5), Dir. 2019/771/UE).

⁴⁸ Direttiva 2019/771/UE, art. 2, n. 13.

⁴⁹ Direttiva 2019/771/UE, art. 7, par. 1, lett. d.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

Nell'intenzione fatta palese dal legislatore sovranazionale⁵⁰, l'inclusione della durabilità tra i criteri oggettivi e obbligatori per la valutazione della conformità dei beni di consumo perseguirebbe i medesimi obiettivi di sostenibilità già propri delle norme che stabiliscono le specifiche di fabbricazione eco-compatibile (tra cui il periodo minimo di funzionalità⁵¹) di alcuni prodotti. Anche la garanzia legale favorirebbe, cioè – quale strumento complementare a queste ultime⁵² – un'economia circolare, contribuendo, in particolare, al prolungamento della vita dei beni, con il duplice vantaggio di non imporre alle imprese alcun obbligo di produzione e operare con riguardo a tutti gli oggetti (e ai relativi contenuti e servizi digitali) acquistati dai consumatori, a prescindere dalla categoria di appartenenza⁵³. È, infatti, il venditore e non il produttore a essere responsabile di qualsiasi difetto di durabilità, che – sussistente sin dal momento della consegna – si sia manifestato entro i termini della garanzia⁵⁴. Tali termini variano a seconda che si tratti di un difetto del prodotto, ovvero dei suoi contenuti e servizi digitali, se e in quanto forniti in modalità continuativa e non in unico atto. In quest'ultimo caso, la garanzia non ha una durata di due anni (o quella più estesa stabilita dagli Stati membri) a decorrere dalla consegna del bene materiale⁵⁵, ma opera per l'intero periodo di fornitura (superiore al biennio) degli elementi digitali in esso incorporati (o a esso interconnessi) pattuito nel contratto⁵⁶. In ogni caso, qualunque sia l'estensione temporale della garanzia, l'idea di fondo del legislatore europeo sembra essere la medesima: obbligare i venditori a rimediare alla mancanza di durabilità dei prodotti stimola i consumatori a non dismettere questi ultimi e i produttori, in maniera indiretta e progressiva, a immettere nel mercato dei beni più duraturi.

In seguito all'entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/771, il consumatore che acquista un bene incapace di mantenere inalterate le funzioni e prestazioni richieste può azionare, pertanto, nei confronti del venditore, una pluralità di rimedi: tanto quelli primari atti a offrirgli la piena soddisfazione dell'originario interesse negoziale (cioè, riparazione o sostituzione del prodotto)⁵⁷, quanto quelli secondari (la riduzione del

⁵⁰ Direttiva 2019/771/UE, considerando n. 32.

⁵¹ Cfr. Regolamento n. 666/2013/UE dell'8 luglio 2013 della Commissione Europea, attuativo della Direttiva 2009/125/CE con riguardo alle aspirapolveri: «il tubo se esistente deve avere una buona durabilità in modo che sia ancora utilizzabile dopo 40000 oscillazioni sotto sforzo» e «la durata della vita del motore deve essere pari o superiore a 500 ore» (All. 1, art. 1).

⁵² «La presente direttiva dovrebbe, pertanto, essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione specifica per prodotto dell'Unione» (Direttiva 2019/771/UE, considerando n. 32).

⁵³ *Supra*, par. 1.

⁵⁴ Direttiva 2019/771/UE, art. 10, par. 1.

⁵⁵ Direttiva 2019/771/UE, art. 10, par. 1.

⁵⁶ Direttiva 2019/771/UE, art. 10, par. 2.

⁵⁷ Secondo una parte della dottrina, i rimedi soddisfatti previsti dal legislatore europeo in caso di difetto di conformità mirano non a consentire al consumatore di riappropriarsi di una piena libertà di scelta circa le sorti del contratto e valutare l'attuale utilità del bene acquistato nonostante il difetto, ma a

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

prezzo o la risoluzione del contratto⁵⁸) volti al conseguimento, in tutto o in parte, del rimborso del prezzo versato⁵⁹. Affinché il consumatore medesimo possa avere diritto a ottenere i rimedi suddetti, tuttavia, non è sufficiente dar prova del fatto che il difetto lamentato si sia palesato entro il periodo coperto dalla garanzia, ma è necessario dimostrare, altresì, che il difetto stesso esista (pur in forma latente) sin dalla consegna⁶⁰, ovvero che – se sopravvenuto rispetto a tale ultimo momento – esso riguardi i soli contenuti e servizi digitali integrati del prodotto e oggetto di fornitura continuativa.

Una presunzione *iuris tantum* può, tuttavia, sollevare l'acquirente da un siffatto onere probatorio. Perché ciò avvenga occorre, rispettivamente, che il difetto compaia entro un anno dalla consegna del bene⁶¹, ovvero nel corso del periodo di fornitura di servizi e contenuti digitali cui il difetto si riferisce⁶². In nessun caso, ad ogni modo, il consumatore è tenuto a dimostrare quale sia la causa del difetto di durabilità, né che essa sia imputabile al venditore⁶³: quest'ultimo risponde della mancata conformità del bene a prescindere dal fatto che egli sia anche il produttore dell'oggetto (e dei suoi elementi digitali) o abbia, comunque, posto in essere una condotta idonea ad alterarne

soddisfare dei precisi interessi di mercato, cioè, l'esigenza della produzione di favorire il mantenimento del contratto, rispetto alla sua risoluzione (S. Mazzamuto, A. Plaia, *I rimedi nel diritto privato europeo*, Torino, 2012, pp. 72-81).

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 13, par. 4, Dir. 2019/771/UE, tali rimedi sono esperibili se: non è possibile ripristinare la conformità del bene o il difetto è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; provvedere al ripristino della conformità implicherebbe dei costi sproporzionati per il venditore o notevoli inconvenienti per il consumatore, anche a causa di irragionevoli tempi di attesa; il venditore non ha eseguito correttamente la riparazione o la sostituzione del bene o, nonostante l'adempimento, il difetto si è ripresentato.

⁵⁹ La restituzione di parte del ricavato o (nel caso di risoluzione del contratto) dell'intero al consumatore evita che il venditore tragga indebito vantaggio dalla mancata attuazione del programma contrattuale. La garanzia ha così l'effetto di far sopportare a ciascuna parte i danni conseguenti al mancato ottenimento del profitto che ci si attendeva dalla vendita, salvo l'obbligo del professionista medesimo di risarcire il consumatore ove il difetto del prodotto sia a lui imputabile per colpa (sul punto, pur con riferimento agli artt. 1492 e 1494 c.c., v. P. Trimarchi, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, Milano, 2010, p. 10).

⁶⁰ È opportuno precisare, tuttavia, che secondo una parte della dottrina e giurisprudenza italiana (*ex multis* Cass. Civ. Sez. II, 30 giugno 2020, n. 13148) il consumatore sarebbe tenuto solo ad allegare l'esistenza del difetto, senza dover dare prova della sua esistenza (sul punto v. M. Faccioli, *La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (Dir. (UE) 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini*, in *NLCC*, 1/2020, p. 250 ss.; N. Rumine, *Vendita di bene di consumo non conforme e rimedi esperibili: la Suprema Corte fa il punto*, in *Giur. It.*, 2020, p. 2392).

⁶¹ La direttiva 2019/771/UE ha mantenuto, estendendola da sei mesi a un anno, la presunzione *iuris tantum* che il vizio del bene sussista sin dalla consegna dell'oggetto (Art. 11, par. 1), nel presupposto (comune all'abrogata disciplina) che il professionista possa dimostrare più agevolmente del consumatore che il difetto è intervenuto solo dopo tale momento, per causa a sé non imputabile.

⁶² Direttiva 2019/771/UE, art. 11, par. 3.

⁶³ CGUE, caso Faber (C-497/13).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

la capacità di mantenere, in condizioni di uso normale, le proprie funzioni e prestazioni, prima dell'alienazione⁶⁴.

Il regime di responsabilità contrattuale appena richiamato dovrebbe riuscire a stimolare l'adozione di condotte virtuose, utili a contrastare l'obsolescenza precoce dei prodotti, da parte dei consumatori e delle imprese⁶⁵. Da un lato, infatti, l'introduzione di una regola chiara a governo dei diritti e obblighi delle parti in caso di mancata durabilità del bene di consumo, altresì caratterizzata da un riparto dell'onere probatorio assai favorevole per il consumatore, consegna a quest'ultimo una tutela privatistica celere e immediata, idonea a incentivare ogni acquirente a esperire – in via stragiudiziale e giudiziale – i rimedi a sua disposizione allorché ritenga che il bene presenti una durata di vita ridotta. La garanzia legale per difetto di durabilità incoraggia, cioè – in ragione del regime di responsabilità senza colpa che la stessa pone sul venditore – i consumatori medesimi a non rinunciare a far valere i propri diritti e a rivolgersi, in via autonoma, al professionista, confidando nell'inclinazione di quest'ultimo ad accogliere la richiesta del privato di rimediare al vizio del prodotto⁶⁶. In caso di conflitto, inoltre, l'acquirente può adire l'autorità giurisdizionale lamentando la violazione degli obblighi di conformità; e ciò senza che un'autorità amministrativa nazionale abbia prima accertato – nel rispetto delle regole pubblicitiche in tema di pratiche commerciali sleali previste dalla direttiva 2005/29/CE – che la mancata durabilità dei beni di consumo sia imputabile a una condotta dell'impresa (nello specifico, all'uso deliberato di tecniche atte a ridurre anzitempo l'utilità del prodotto), idonea a falsare, a sua insaputa e in misura rilevante, il comportamento economico del consumatore⁶⁷. L'inclusione della durabilità tra i requisiti oggettivi che permettono di valutare la conformità del prodotto rafforza, pertanto, il livello di protezione dei consumatori europei, stimolando e

⁶⁴ Vi è, tuttavia, un caso in cui il venditore può sollevarsi da responsabilità, vale a dire, se non era a conoscenza (e non poteva esserlo) delle dichiarazioni pubbliche, fatte da altri operatori economici intervenuti nella catena di transazioni commerciali e dalle quali deriva l'assenza di conformità del prodotto, o se tali dichiarazioni sono state corrette prima della vendita o non hanno influenzato la decisione di acquisto del consumatore (Direttiva 2019/771/UE, art. 7, par. 2).

⁶⁵ Con riferimento, più in generale, agli effetti economici della responsabilità contrattuale, quale strumento idoneo a determinare – in un mercato caratterizzato da asimmetrie informative – una ripartizione legale dei danni derivanti dall'inadempimento, per realizzare una migliore distribuzione delle risorse produttive e incentivare la spontanea adozione di misure di diligenza, da parte sia del debitore che del creditore, si rinvia agli approfonditi studi di P. Trimarchi, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1970, p. 512 ss.

⁶⁶ P. Trimarchi, *op. ult. cit.*, 517: «quanto più è semplice il criterio che governa la responsabilità contrattuale, e quanto più è prevedibile la decisione del giudice, tanto più si incoraggia la composizione stragiudiziale della lite, con evidente risparmio».

⁶⁷ La mera «programmazione o progettazione intenzionale di un prodotto con una durata di vita ridotta, in modo che diventi obsoleto o non più utilizzabile dopo un certo periodo di tempo» non costituisce, infatti, *ex se*, una pratica commerciale illecita, sanzionabile dell'autorità nazionale competente (in Italia, l'AGCM) (cfr. Commissione europea, *Orientamenti per l'attuazione/applicazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali scorrette*, Bruxelles, 25 maggio 2016, p. 86).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

sensibilizzando questi ultimi ad avvalersi della garanzia quando ritengano di essere vittima di obsolescenza precoce⁶⁸.

Dall'altro lato, l'applicazione del regime proprio della garanzia legale anche in caso di mancata durabilità del prodotto esercita una certa pressione su tutte le imprese che fabbricano dei beni di consumo, stimolando queste ultime – anche ove non siano già sottoposte a dei precisi obblighi di produzione circa il periodo di utilità minima dei rispettivi prodotti – all'adozione di misure idonee ad accrescere la resistenza e l'affidabilità dei prodotti stessi. La previsione di una garanzia che tutela l'acquirente da ogni possibile difetto inerente alla durabilità dell'oggetto fisico e dei suoi elementi digitali opera, infatti, quale misura atta a neutralizzare le asimmetrie informative esistenti tra consumatore e impresa in ordine alle caratteristiche del bene di consumo e al suo rischio di rottura, posto che essa pone *ex lege* sul venditore e, di riflesso, sul produttore (poiché, oltre a coincidere col venditore stesso, egli può essere convenuto in regresso da quest'ultimo⁶⁹) l'obbligo di sostenere i costi di riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto⁷⁰. Per sottrarsi ai suddetti costi, le imprese – pur guidate da interessi meramente economici e non ambientali – coopererebbero, pertanto, alla produzione di prodotti più duraturi, in linea con le aspettative dei consumatori.

Una volta compreso, almeno per grandi linee, il quadro concettuale che fa da sfondo alla previsione legislativa di una garanzia legale per difetto di durabilità, occorre chiedersi se, in concreto, una garanzia siffatta – così come disciplinata in seno alla nuova normativa europea che regola la vendita dei beni di consumo – sia in grado di produrre gli effetti vantaggiosi appena indicati. In altri termini, è necessario verificare se la mera inclusione della «capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale»⁷¹ tra i requisiti oggettivi di conformità dei prodotti venduti dal professionista⁷² sia sufficiente per offrire al consumatore una tutela efficace contro l'eventualità che i beni acquistati, nonché gli elementi digitali in essi interconnessi o a essi incorporati, divengano in fretta obsoleti. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, la predetta garanzia favorirebbe la transizione del mercato unico verso

⁶⁸ In senso contrario, si veda A. De Franceschi, *op. cit.*, p. 219: «*While the average consumer is often dissuaded from bringing a matter before a civil court, the compelling pressure generated by prospective or actual proceedings before a competition authority like the ICA (which has the power to impose public law penalties) is often sufficient to ensure a better enforcement of consumer private law rights*». Lo stesso Autore pare riconoscere, però, la necessità di un rafforzamento degli strumenti privatistici posti a tutela del consumatore, per contrastare in maniera efficace l'obsolescenza precoce (p. 220).

⁶⁹ Direttiva 2019/771/UE, art. 18.

⁷⁰ Sull'opportunità di adottare delle regole di responsabilità oggettiva, allorché il consumatore non abbia una perfetta conoscenza del rischio di rottura del bene v. P. Trimarchi, *op. ult. cit.*, 527 e S. Shavell, *Foundations of economic analysis of law*, USA, 2004, pp. 569 ss.

⁷¹ Direttiva 2019/771/UE, Art. 2, n. 13.

⁷² Direttiva 2019/771/UE, Art. 7, par. 1, lett. d.

un'economia circolare. La risposta a un siffatto quesito implica, tuttavia – quale condizione preliminare e necessaria – un'attenta ricostruzione della definizione legislativa di durabilità del prodotto e delle fattispecie che integrano gli estremi del relativo difetto.

4. Difetto di durabilità e obsolescenza precoce. Nozione e caratteri distintivi

La direttiva che ha innovato la disciplina che regola la garanzia nella vendita dei beni di consumo fornisce una puntuale definizione di «durabilità»: quest'ultima è la capacità di tali beni, inclusi quelli che incorporano (o che sono interconnessi con) un contenuto o un servizio digitale⁷³, di mantenere, in condizioni di uso normale, le funzioni e le prestazioni richieste⁷⁴. Il venditore, pertanto, ha l'obbligo di consegnare al consumatore un prodotto dotato di una specifica qualità, la quale sembra consistere nella abilità del prodotto medesimo a preservare nel tempo, se utilizzato e mantenuto in modo corretto, tanto la propria idoneità all'uso, quanto il proprio rendimento. Il verificarsi di una variazione, in senso peggiorativo, o degli attributi funzionali del bene di consumo, o dei caratteri non strettamente funzionali di quest'ultimo (si pensi, ad esempio, a un visibile deterioramento delle sue componenti materiali⁷⁵) idonei a comprometterne le prestazioni configura, quindi, un vizio di conformità del bene o, nello specifico, un difetto di durabilità. Perché tale difetto sussista, tuttavia, non è sufficiente rilevare un malfunzionamento o una minore resa del prodotto entro i termini della garanzia legale. Occorre, piuttosto, che il consumatore dimostri (assistito dalla presunzione *iuris tantum* annuale di cui all'art. 11 della direttiva⁷⁶) che l'alterazione della funzionalità e del rendimento dell'oggetto sia sintomatica dell'originaria incapacità di quest'ultimo, almeno sin da quando lo ha avuto in consegna, di rispettare determinati *standard* minimi di durata.

⁷³ Sulla nozione di «bene» v. Art. 2, n. 5, della Direttiva.

⁷⁴ Direttiva 2019/771/UE, Art. 2, n. 13.

⁷⁵ Nel Reg. n. 1194/2012 della Commissione, attuativo della Direttiva eco-design 2009/125/CE con riguardo alla progettazione delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, si prevede, ad esempio, che «Per le lampade a LED, la vita della lampada è il tempo di funzionamento fra l'inizio del relativo uso e il momento in cui sopravvive solo il 50 % del numero totale di lampade o il mantenimento del flusso luminoso medio del campione passa sotto la soglia del 70 %, a seconda di quale condizione si verifichi prima». Nel Reg. n. 666/2013 relativo alle aspirapolveri, invece, si stabilisce che per quanto attiene alla durabilità del tubo, esso «deve essere considerato utilizzabile dopo 40.000 oscillazioni sotto sforzo se non è visibilmente danneggiato dopo tali oscillazioni».

⁷⁶ *Supra*, par. 3.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

La misura della durabilità del prodotto può essere rinvenuta tanto nelle specifiche dell'oggetto che indicano il periodo (misurato in ore, mesi, anni o cicli di utilizzo) durante il quale l'oggetto stesso deve essere in grado di eseguire, in condizioni di uso normale, al pieno delle sue potenzialità, le sue funzioni e prestazioni, quanto nella comune volontà espressa dalle parti nel contratto, le quali possono attribuire al prodotto una particolare resistenza nel tempo, non necessariamente aderente a quella effettiva o comune agli altri beni della medesima categoria merceologica. In questo caso, la durabilità opererebbe alla stregua di un indice soggettivo di conformità, dal contenuto più o meno vantaggioso per il consumatore (che deve esserne informato e prestarvi adesione, in modo separato ed esplicito⁷⁷) rispetto a quello desumibile da un oggettivo esame delle caratteristiche del bene. Nell'ipotesi più comune in cui, invece, le parti non abbiano concordato quale sia la sua durabilità, opera per legge, in via sussidiaria, a integrazione del regolamento negoziale, un criterio oggettivo, basato sull'*id quod plerumque accidit*⁷⁸. Come chiarito dall'art. 7, par. 1, lett. d, della direttiva in esame – a prescindere dall'esistenza di una concorde volontà delle parti a riguardo – ciascun bene di consumo deve possedere una durabilità «normale», cioè, abituale per i prodotti di quella particolare categoria. Ciascun bene alienato dal professionista al consumatore, in sintesi, deve essere in grado di mantenere le sue funzioni e prestazioni per un periodo pari a quello comune a tutti i beni della medesima tipologia. Il parametro così individuato dipende dalle specifiche tecniche del prodotto (c.d. «*technical product lifespan*»⁷⁹) e può, tuttavia, essere rimodulato – in eccesso o in difetto – alla luce delle eventuali dichiarazioni pubbliche (contenute, ad esempio, nella pubblicità o nell'etichetta del prodotto medesimo) rilasciate dagli operatori economici intervenuti nelle transazioni commerciali che ne hanno preceduto l'acquisto. In questo modo, l'indice oggettivo di durabilità partecipa anche di una certa componente soggettiva, costituita dalla valorizzazione della ragionevole aspettativa del consumatore⁸⁰.

Come è stato da più parti rilevato⁸¹, tuttavia, così intesa, la previsione di una garanzia per difetto di durabilità finisce per assicurare che il prodotto consegnato al consumatore abbia esattamente quel livello di qualità, anche in termini di resistenza nel

⁷⁷ Cfr. Art. 7, par. 5, Dir. 2019/771/UE.

⁷⁸ Sul rapporto sussidiario tra indici soggettivi e oggettivi di conformità nella disciplina della garanzia nella vendita dei beni di consumo v. R. Calvo, *op. cit.*, 179.

⁷⁹ *Supra* nota 33.

⁸⁰ Così, R. Calvo (*op. cit.*, p. 171) con riferimento, però, alla formulazione dell'abrogato art. 1519-ter, secondo comma, lett. c), c.c. che recepì (prima che l'intera disciplina consumeristica fosse traspunta nel d.lgs. 206/2005) l'omologo art. 2, par. 2, lett. d, dell'abrogata Direttiva 1999/44/CE.

⁸¹ K. Tonner, R. Malcom, *op. cit.*, p. 17; T. Bourgoignie, *Sustainable Consumption and Obsolescence of Consumer Products*, in A. d. Amaral Junior et. al. (eds.) *Sustainable Consumption*, Switzerland, 2020, p. 35; E. Van Gool, A. Michel, *The New Consumer Sales Directive 2019/771 and Sustainable Consumption: a Critical Analysis*, 10(4) *EuCML* 136 (2021);

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

tempo, già garantito anche ai sensi dell'abrogata direttiva 99/44/CE⁸². La stima della vita media del bene parametrata in base a quella dei suoi omologhi e delle aspettative del consumatore – alla stregua della fascia di prezzo o il valore di mercato – costituisce, infatti, un chiaro indicatore della conformità del bene medesimo al contratto, in assenza di una puntuale pattuizione delle parti a riguardo⁸³. L'esplicito riferimento alla durabilità tra i requisiti oggettivi di conformità del prodotto non sembra aver innovato il livello di protezione del consumatore europeo, il quale, da oltre un ventennio, può rivolgersi al professionista, affinché rimedi ai difetti qualitativi del prodotto, che si concretizzano in una prematura riduzione della sua funzionalità o *performance*. La garanzia legale è, dunque, rimasta sostanzialmente invariata in seguito all'adozione della direttiva (UE) 2019/771 e strutturalmente idonea a produrre – quale effetto indiretto, strettamente connesso alla tutela (adesso esplicita) di chi acquista un bene privo di durabilità – un allungamento della vita degli oggetti che circolano nel mercato interno.

In primo luogo, infatti, la suddetta garanzia non assicura che tutti i beni di consumo venduti da un professionista siano in grado di durare per l'intero periodo della garanzia medesima, ma, piuttosto, che gli stessi siano capaci di raggiungere, rispettivamente, la propria durata di vita utile, cioè, quella che appare consona in base alla loro natura e alle loro caratteristiche. Ciò significa che se il bene registra un'alterazione delle sue funzioni e prestazioni quando ha ormai superato lo *standard* di resistenza comune ai beni che appartengono a quella stessa tipologia, non vi è alcun difetto di durabilità e il consumatore resta sprovvisto di tutela, benché il prodotto sia ancora in garanzia. Si pensi, ad esempio, a uno spazzolino o degli indumenti, la cui vita media è, di norma, inferiore a due anni⁸⁴. Lo stesso accade nel caso in cui, al contrario, l'incapacità dell'oggetto di realizzare gli scopi cui è destinato e mantenere i normali livelli di rendimento si palesi prima che il bene abbia raggiunto la sua vita utile (dieci anni, ad esempio, nel caso di una lavatrice⁸⁵), ma oltre lo scadere del periodo biennale in cui la sua durabilità è garantita dalla legge.

Il legislatore europeo, in secondo luogo, non ha fornito alcuna regola chiara e univoca, tale da non ingenerare delle occasioni di scontro tra le parti contrattuali, per determinare con esattezza la capacità del prodotto di resistere nel tempo e rilevare la mancanza di una tale qualità. Il parametro cui fa riferimento il legislatore medesimo all'art. 7(1), lett. d, della direttiva (UE) 2019/771, infatti – in continuità con l'art. 2(2),

⁸² Cfr. Art. 2(2), lett. d, Direttiva 99/44/CE.

⁸³ Cfr. M. Faccioli, *Profili comuni dei rimedi a tutela del compratore di beni di consumo*, in T. dalla Massara (a cura di) *La vendita di beni mobili*, Pisa, 2020, p. 213; T. Bourgoignie, *op. et loc. supra cit.*

⁸⁴ C. Montalvo, D. Peck, E. Rietveld, *A Longer Lifetime for Products: Benefits for Consumers and Companies* (Study for the European Parliament's Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO), Brussels, 2016, p. 16.

⁸⁵ J. Bachér, Y. Dams, T. Duhoux, Y. Deng, T. Teittinen, L. F. Mortensen, *Electronic products and obsolescence in a circular economy* (European Environment Agency Report - ETC/WMGE 2020/3), Mol, 2020, p. 10.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

lett. d, della direttiva 99/44/CE – guarda alla durabilità «normale» del bene, nonché alle aspettative maturate ragionevolmente dal consumatore. Ciò significa che l'arco di tempo in cui l'oggetto è in grado di mantenere le proprie funzioni e prestazioni può coincidere con quello proprio della sua categoria merceologica, ovvero discostarsi (ad esempio, in presenza di dichiarazioni pubbliche dei professionisti) da quest'ultima. In questo modo, però, tanto i consumatori quanto i venditori sono privi, all'atto dell'acquisto, di un riferimento univoco in ordine al periodo (inferiore o pari alla durata della garanzia legale di conformità) in cui il professionista può essere chiamato a rimediare alla mancata resistenza dell'oggetto. In assenza di indicazioni certe ed esplicite a riguardo, il consumatore non solo non può operare, *ex ante*, delle scelte di consumo informate, che lo inducano, ad esempio, a non selezionare oggetti effimeri e a rapida dismissione⁸⁶, ma potrebbe, altresì, desistere dal far valere i propri diritti, allorché il bene smetta anzitempo di svolgere correttamente le proprie funzioni, posto che non può confidare in una spontanea assunzione di responsabilità da parte del venditore.

In terzo luogo, infine, la garanzia per difetto di durabilità non sembra offrire al consumatore un efficace schermo protettivo contro le ipotesi di obsolescenza precoce che interessano – nell'odierna economia industriale e digitalizzata – la stragrande maggioranza dei beni di consumo, posto che non tutte le forme in cui tale fenomeno può manifestarsi derivano da un'incapacità dell'oggetto di preservare, in condizioni di uso normale, le sue funzioni e le prestazioni. L'obsolescenza precoce indica, infatti, una generale perdita di utilità del bene prima che quest'ultimo abbia raggiunto la sua aspettativa di vita. Essa può presentarsi con forme mutevoli e tra loro parzialmente sovrapponibili, ciascuna delle quali può essere classificata secondo la seguente comune bipartizione: da un lato, vi sono quelle situazioni in cui il prodotto viene prematuramente dismesso, a causa di una valutazione discrezionale del suo utilizzatore, il quale – poco dopo l'acquisto – desidera disfarsi dell'oggetto, benché esso sia ancora idoneo al pieno raggiungimento dei suoi scopi e non abbia perduto alcuna delle sue qualità originarie (c.d. obsolescenza psicologica o di desiderabilità)⁸⁷. Tali ipotesi si differenziano da quelle in cui la precoce inutilità del prodotto deriva, invece, dall'altro lato, da una evidente e obiettiva inferiorità dei suoi attributi funzionali e di rendimento rispetto agli altri omologhi sul mercato, a fronte dell'ingresso di una nuova tecnologia (c.d. obsolescenza tecnologica⁸⁸) o dell'adozione di precise scelte produttive, atte a impedire la riparazione una volta che il bene si sia guastato (c.d. obsolescenza

⁸⁶ In presenza di informazioni sulla durabilità del prodotto, infatti, circa il 47% dei consumatori europei sceglie prodotti più durevoli (cfr. *Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy*, cit., p. 132).

⁸⁷ Così, S. I. Becher, A.-L. Sibony, *op. cit.*, 104.

⁸⁸ *Supra*, nota 38.

indiretta⁸⁹), o a pianificarne la data di rottura e dismissione (c.d. obsolescenza programmata⁹⁰).

Alla luce di una siffatta ampia nozione di obsolescenza precoce, il difetto di durabilità di cui alla direttiva (UE) 2019/771, art. 7, par. 1, lett. d, pare poter abbracciare soltanto le fattispecie da ultimo indicate, dal momento che tale vizio si configura solo se il bene di consumo è incapace di mantenere i suoi attributi funzionali o le sue prestazioni, per un periodo di tempo almeno pari a quello dei prodotti della medesima tipologia o che sono accompagnati, in fase di vendita, dalle stesse dichiarazioni commerciali. Non costituisce, invece, una mancanza di durabilità il solo fatto che il bene stesso non riesca più a soddisfare, per tutto quel medesimo arco temporale, le preferenze e i gusti del consumatore circa il *design* o l'estetica. A ben guardare, però, anche tra le forme di obsolescenza precoce riferibili a un'oggettiva incapacità del bene di eguagliare gli *standards* normali di resistenza nel tempo, ve ne sono alcune che sembrano parzialmente sfuggire all'ambito applicativo della garanzia di conformità. La ragione, come ci si appresta a chiarire, risiede nel fatto che il loro verificarsi non determina, in senso stretto, un effettivo e prematuro peggioramento delle funzioni e delle prestazioni dell'oggetto, rispetto alla durata di vita desumibile dalla sua stessa natura e dalle aspettative del consumatore, a differenza di ciò che richiede la direttiva europea.

4.1. Difetto di durabilità e obsolescenza tecnologica

Il riferimento è, innanzitutto, all'obsolescenza tecnologica, posto che il bene comprato dal consumatore prima che siano lanciati sul mercato dei prodotti in grado di offrire al consumatore medesimo delle nuove funzionalità e migliori *performance* diviene oggettivamente obsoleto, seppur ancora efficiente. La categoria merceologica di riferimento rilevante per stimarne la conformità del bene è, infatti, quella esistente al momento dell'acquisto, pertanto, quest'ultimo – se capace di mantenere le proprie funzioni e prestazioni per un tempo analogo a quello dei prodotti coevi, omologhi – non presenta alcun vizio. Ciò implica, tuttavia, che non si configura alcun difetto di durabilità neanche quando il consumatore possa sentire frustrate, a strettissimo giro dall'acquisto, le sue aspettative rispetto all'eccellenza del prodotto vendutogli dal professionista, allorché esso sia subito superato da un nuovo modello più avanzato. Non è improbabile, infatti, che un'impresa decida di non dotare un certo prodotto di una data tecnologia che era già nella sua disponibilità, proprio allo scopo di indurre tutti coloro che intendono acquistare il migliore esemplare tra quelli in commercio a

⁸⁹ *Supra*, nota 39.

⁹⁰ *Supra*, nota 41.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

comprare sia l'oggetto nella sua versione precedente, sia in quella successiva⁹¹. Nel definire il requisito della durabilità, tuttavia, il legislatore europeo non ha tenuto in debita considerazione questa eventualità, impendendo alla garanzia legale di tutelare il consumatore che incorra in una tale ipotesi di obsolescenza precoce.

Vi è, tuttavia, una importante eccezione a quanto appena esposto, la quale riguarda i beni con elementi digitali. Con riferimento a tali prodotti, infatti, il professionista, ai sensi dell'art. 7, par. 3 della direttiva (UE) 2019/771, è tenuto a notificare e fornire al consumatore, dopo la consegna, tutti gli aggiornamenti necessari per mantenerne la conformità⁹². Un obbligo siffatto perdura per tutto il periodo di tempo che l'acquirente può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del bene e dei relativi servizi e contenuti digitali⁹³, ovvero – nel caso in cui il contratto di vendita preveda la fornitura continuativa di questi ultimi – per l'intero periodo della fornitura medesima⁹⁴, il quale coincide, soltanto in questa specifica ipotesi, con la durata stessa della garanzia di conformità. La durabilità del bene dotato di *software* dipende, in altri termini, non solo dalla normale aspettativa di vita delle relative componenti (analogiche e non) integrate nel prodotto, ma anche dalla idoneità del bene stesso a estendere oltre tale orizzonte temporale, mediante degli aggiornamenti, la sua effettiva capacità funzionale e di rendimento, in modo che l'oggetto continui a soddisfare, in concreto, i bisogni del consumatore, anche eguagliando (si pensi a un aggiornamento di tipo evolutivo) i risultati dei nuovi omologhi sul mercato.

Una pluralità di elementi pare ridurre, però, notevolmente la possibilità che un obbligo siffatto spinga le imprese a voler estendere la durabilità dei beni con elementi digitali. Per un verso, infatti, non sussiste sul produttore né su altro professionista, alcun obbligo di programmare e distribuire degli aggiornamenti per i beni già immessi nel mercato. Il venditore è, cioè, tenuto a notificare e fornire questi ultimi al consumatore soltanto nel caso in cui essi esistano⁹⁵. In tal caso, inoltre, l'obbligo del venditore medesimo si estende, per altro verso, per uno spazio di tempo che potrebbe

⁹¹ Tale fenomeno è definito anche come «*postponement obsolescence*» (S. I. Becher, A.-L. Sibony, *op. cit.*, 103).

⁹² Sulla presenza di un nuovo obbligo di «conformità continuativa» dei beni di consumo gravante sul venditore v. F. Bertelli, *L'armonizzazione massima della direttiva 2019/771 UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Europa dir. priv.*, 2019, p. 953 ss.

⁹³ Direttiva 2019/771/UE, Art. 7, par. 3, lett. a).

⁹⁴ Direttiva 2019/771/UE, Art. 7, par. 3, lett. b).

⁹⁵ Com'è stato osservato, «il consumatore potrebbe vedere le sue aspettative di tutela frustrate a causa dell'impossibilità, da un lato, di poter esercitare i rimedi direttamente nei confronti del soggetto che può fornire effettivamente l'aggiornamento e, dall'altro, per l'impossibilità per lo stesso venditore di poter “costringere” il terzo a fornirlo» (G. Capilli, *Le modifiche e l'aggiornamento del contenuto digitale e dei servizi digitali nella disciplina di attuazione delle direttive (UE) 770 e 771 del 2019*, in *MediaLaws*, 1/2023, visibile su <https://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2023/02/3-22-Capilli.pdf>).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

essere di gran lunga inferiore alla durata di vita utile del prodotto⁹⁶, nonché (a eccezione dell'ipotesi in cui la vendita preveda anche una erogazione continuativa di servizi e contenuti digitali) della stessa garanzia⁹⁷. L'eventuale notifica e fornitura dell'aggiornamento pare sollevare, infine, il professionista da ogni ulteriore responsabilità nel caso in cui, dopo l'installazione del nuovo programma, sopravvenga un peggioramento delle funzioni e prestazioni dell'oggetto. La garanzia di conformità copre, infatti, soltanto i difetti sussistenti all'atto della prima consegna (o installazione⁹⁸) del prodotto e del relativo *software*⁹⁹, senza estendersi anche ai vizi sorti successivamente, per effetto della scelta dell'acquirente di aggiornare il prodotto stesso con il programma fornito dal venditore¹⁰⁰. La direttiva prevede, ad ogni modo, una sola eccezione, nell'ipotesi in cui la vendita del bene di consumo preveda, altresì, una fornitura continuativa di contenuti e servizi digitali. In questo caso, infatti, «il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che *si verifica o si manifesta* entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali» o, se il contratto prevede una fornitura continuativa superiore al biennio, «nel periodo di tempo durante il quale il contenuto o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita»¹⁰¹.

4.2. Difetto di durabilità e obsolescenza indiretta

Esiste, inoltre, una seconda ipotesi di obsolescenza precoce che non sembra poter essere coperta dalla garanzia legale di durabilità, benché – anche in questo caso, al pari di quello prima esaminato – la perdita di utilità del prodotto non dipenda da una mera scelta discrezionale del consumatore, ma da una oggettiva diminuzione della resa e funzionalità del bene. Il riferimento è, adesso, all'obsolescenza c.d. indiretta, vale a dire all'ipotesi in cui il prodotto debba essere dismesso a causa di una generale impossibilità di riparare o sostituire (in tutto o solo in parte) le sue componenti inservibili. Si pensi, ad esempio, a dei beni nei quali alcuni pezzi essenziali sono saldati

⁹⁶ Parlamento europeo, *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori*, cit., par. 7, lett. a) e c).

⁹⁷ J. Verecken, J. Werbrout, *Goods with Embedded Software: Consumer Protection 2.0 in Times of Digital Content?*, 30 *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.* 53 (2019), spec. p. 72.

⁹⁸ Art. 8, Direttiva 2019/771/UE.

⁹⁹ Direttiva 2019/771/UE, Art. 10, par. 1.

¹⁰⁰ Sul punto, v. J. Verecken, J. Werbrout, *op. cit.*, pp. 73-78. È bene precisare, tuttavia, che il considerando n. 30 della Direttiva 2019/771/UE auspica che, in via interpretativa, sia affermata una responsabilità del venditore per un difetto di conformità del prodotto causato da un aggiornamento fornito dal venditore stesso o da un terzo.

¹⁰¹ Art. 10, par. 2, Direttiva 2019/771/UE.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

tra loro o, ancora, alla mancata produzione di parti di ricambio, che consentano la sostituzione di quelle usurate o guaste.

L'intrinseca inidoneità del prodotto alla riparazione dipende da una precisa scelta del produttore che non incide in senso deteriore sulla durata di vita tecnica dell'oggetto, ma soltanto sulla possibilità di quest'ultimo di estendere (a vantaggio del consumatore) la sua utilità, una volta che l'oggetto stesso (o alcune delle sue parti) abbia esaurito il suo originario potenziale. In altri termini, il fatto che le componenti del prodotto non siano riparabili o sostituibili non causa una precoce perdita delle funzioni e prestazioni del bene, non incidendo sulla capacità del bene stesso di mantenere queste ultime per il periodo ritenuto normale e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi¹⁰². Una siffatta circostanza incide, piuttosto, sulla possibilità di ripristinare la conformità dell'oggetto nel caso in cui esso sia affetto da un difetto di durabilità. Il venditore, infatti, sarebbe giocosamente sollevato dall'obbligo di riparare il bene in garanzia e tenuto soltanto a fornire quei rimedi (la sostituzione del prodotto con uno nuovo, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto) del tutto incapaci di evitare la dismissione del bene stesso e, pertanto – com'è stato opportunamente osservato¹⁰³ – inidonei a contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

4.3. Difetto di durabilità e obsolescenza programmata

Tra le ipotesi di obsolescenza precoce sopra esaminate, solo quelle c.d. programmate sembrano poter integrare appieno gli estremi del difetto di durabilità del bene di consumo. Il verificarsi di una prematura inutilità del prodotto, connessa all'incapacità del prodotto stesso di mantenere le funzioni e prestazioni richieste per tutta la sua vita *standard*, configura un vizio di conformità dell'oggetto, anche nel caso in cui una tale inidoneità sia riferibile a una precisa volontà dell'impresa produttrice, la quale ha adottato nel corso della fabbricazione o, ancor prima, della progettazione del bene, delle apposite tecniche per ottenere un simile risultato.

¹⁰² In senso contrario, v. E. Van Gool, A. Michel, *op. cit.* («An open question is whether “durability” also encompasses “repairability”. In our opinion, this should be answered affirmatively. Repairability contributes to product durability and from the perspective of the Union’s circular economy policy, standard ‘repair’ should indeed become part of the ‘normal use’ of goods referred to in Article 2(13)»). L'opinione degli Autori non trova, tuttavia, riscontro nel testo legislativo in esame, né in altri documenti pubblicati dall'Unione europea, in seno ai quali «durability» e «repairability» continuano a essere concetti distinti (cfr. S. Boulos et. al., *The Durability of Products (Final report for European Commission)*, Luxembourg, 2015, p. 42; *Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy (Final report)*, cit.; Parlamento europeo, *Risoluzione sul diritto alla riparazione*, 2022/2515(RPS), par. 7).

¹⁰³ V. Mak, E. Terryn, *Circular Economy and Consumer Protection: The Consumer as a Citizen and the Limits of Empowerment Through Consumer Law*, 43 *J. Consum. Policy* 227 (2020); E. Terryn, *A Right to Repair? Towards Sustainable Remedies in Consumer Law*, 4 *Euro Rev. Priv. L.* 851 (2019); E. Maitre-Ekern, C. Dalhammar, *Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy*, 26(3) *MJECL* 394 (2019).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

L'adozione di tali misure da parte dell'impresa e l'intenzione sottesa a un simile contegno non rilevano, tuttavia, ai fini dell'esperibilità, da parte del consumatore, dei rimedi previsti della garanzia legale di conformità. È la stessa precoce perdita di funzionalità e di prestazioni del prodotto a determinare, infatti, il sorgere di una responsabilità contrattuale in capo al venditore, al quale il consumatore può rivolgersi dando prova della sola presenza del vizio all'atto della consegna (sia esso proprio dell'esemplare isolato acquistato dal consumatore – c.d. difetto di fabbricazione – o dell'intera serie cui l'oggetto appartiene – c.d. difetto di progettazione –), senza che occorra dimostrare né la tecnica che ha dato origine al vizio medesimo, né la volontà di colui che ne ha fatto uso. Il vantaggio che può conseguire dalla disponibilità per il consumatore di una garanzia utile a rimediare anche a un difetto di durabilità del prodotto premeditato dall'impresa soggiace, tuttavia, in ogni caso, alla necessità di identificare, in maniera attendibile, la durata di vita del bene di consumo; elemento, quest'ultimo, essenziale perché il venditore riconosca la sussistenza del difetto e rimedi al fatto che prodotto, ancora in garanzia, non è più in grado di svolgere adeguatamente le sue funzioni e prestazioni.

Come suggerisce l'attributo che connota il tipo di obsolescenza in esame, inoltre, una garanzia siffatta può essere facilmente aggirata dal produttore, il quale è in grado di pianificare, in modo puntuale, la data di manifestazione del vizio, affinché quest'ultimo appaia solo dopo lo scadere della garanzia stessa, oppure si verifichi a causa di un evento successivo alla consegna del prodotto. Nel caso in cui, ad esempio, il difetto di durabilità dipenda dall'installazione di un *software* capace di alterare le funzioni e prestazioni del bene di consumo, il difetto medesimo – pur palesandosi entro i termini della garanzia – sarebbe sopravvenuto rispetto al momento che il legislatore ha indicato come rilevante per accertare la conformità del bene di consumo, lasciando, così, ancora una volta, il consumatore europeo privo di tutela¹⁰⁴.

5. Uno sguardo al modello straniero. La «*durability*» nel *Consumer Rights Act 2015*

L'indagine sinora condotta ha messo in luce alcuni punti deboli della nuova disciplina della garanzia di conformità europea, la quale include la durabilità tra gli attributi che determinano la conformità del bene di consumo, allo scopo di favorire un progressivo allungamento della vita dei prodotti. Il felice conseguimento di tale finalità

¹⁰⁴ Sull'opportunità di ripensare al *dies a quo* della garanzia, in modo che decorra non dalla data della consegna del prodotto, bensì di manifestazione del vizio in senso oggettivo o soggettivo (cioè, dal momento in cui il difetto è visibile o il consumatore ne viene a conoscenza), per contrastare l'obsolescenza programmata, si veda S. Wrzka, L. A. DiMatteo, *Comparative Warranty Law: Case of Planned Obsolescence*, 21 *U. Pa. J. Bus. L.* 907 (2019), spec. 967-968.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

si scontra, però – come osservato – con una triplice serie di ostacoli normativi, i quali impediscono alla garanzia in esame di operare nel caso in cui il prodotto sia incapace di mantenere nel tempo le funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. La direttiva (UE) 2019/771 non prevede, infatti, un coordinamento tra durata della garanzia e durabilità del prodotto, né individua, in modo univoco, gli strumenti mediante cui stimare, *ex ante*, l'arco temporale in cui il prodotto medesimo deve essere in grado di mantenere quest'ultima capacità. La definizione di difetto di durabilità, inoltre – circoscritta ai soli difetti originari che interferiscono con le funzioni e prestazioni dell'oggetto – non sembra poter essere ampliata al punto da ricomprendere in essa anche la maggior parte dei casi di obsolescenza precoce dei beni di consumo, soprattutto se tali beni incorporano o sono interconnessi con dei servizi e contenuti digitali. Tutto ciò riduce fortemente la possibilità della suddetta garanzia di contribuire alla transizione verso un'economia circolare, dimostrando l'inefficacia della modifica normativa – vale a dire, l'espressa inclusione della durabilità tra i requisiti oggettivi di conformità del bene di consumo – introdotta dalla direttiva (UE) 2019/771 ed estesa, a seguito del suo recepimento, a tutti gli Stati membri dell'Unione.

A ben guardare, tuttavia, un tale insoddisfacente risultato non sembra affatto inatteso, posto che il legislatore sovranazionale ha inteso appropriarsi di un istituto già esistente altrove, in un ordinamento giuridico ormai esterno all'Unione europea, alterandone le finalità, del tutto sganciate dal perseguimento di obiettivi di sostenibilità. In particolare, infatti, la garanzia legale per difetto di durabilità trova il suo precedente più prossimo nel diritto del Regno Unito, dove la «*durability*» figura da decenni tra gli aspetti che connotano, secondo i giudici della *Court of Appeal*¹⁰⁵, la qualità del bene venduto nell'ambito di un contratto commerciale, ovvero concluso tra un professionista e un consumatore. Essa ha acquisito una sicura rilevanza nella valutazione dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del venditore solo a partire dal 1994, quando il legislatore ha espressamente inserito la «*durability*» tra i requisiti qualitativi dell'oggetto compravenduto, previsti dalla *section 14* del *Sale of Goods Act* 1979. Come chiarito dalla *Law Commission* nel report¹⁰⁶ che ha preceduto la suddetta modifica normativa, il riferimento alla durabilità del bene è apparso funzionale ad accrescere il livello di protezione di coloro che acquistano non allo scopo di rivendere i prodotti, ma di farne un uso personale. L'interesse di tali acquirenti non è, infatti, che l'oggetto sia, al momento della consegna, idoneo all'uso (anche soltanto a uno tra quelli abituali che gli sono propri¹⁰⁷) e alla vendita sul mercato («*merchantable*»), quanto,

¹⁰⁵ Così, in *Lambert v Lewis* [1982] AC 225; *Cronther v. Shannon Motor Co.* [1975] All ER 139; e *Mash and Murrel v Joseph I Emmanuel* [1961] 1 All ER 485.

¹⁰⁶ Law. Com. No. 160, Scot. Law. Com, No. 104, *Sale and Supply of Goods*, Cm 137 (1987), p. 8.

¹⁰⁷ Nel caso *Kendal v Lillico* ([1969] 2 A.C. 31) si ritenne che la vendita di un mangime tossico per pulcini di fagiano e pernice, ma perfettamente adatto per altri animali, fosse «*merchantable*».

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

piuttosto, che esso sia in grado di mantenere nel tempo, anche dopo la consegna stessa, in maniera soddisfacente («*satisfactory*»), tutti i caratteri funzionali e non funzionali, essenziali per recare piena utilità a chi conclude l'acquisto¹⁰⁸.

Una volta adottato il *Consumer Rights Act* nel 2015, la disposizione legislativa sopra richiamata è stata replicata in seno alla *section* 9(3), lett. e, del nuovo testo normativo che disciplina i soli contratti di vendita (nonché di fornitura di servizi e contenuti digitali) tra professionisti e consumatori e, altresì, espressamente estesa ai *software* integrati nei beni di consumo, posto che l'assenza di durabilità dei primi compromette, in modo inevitabile, anche la qualità dei secondi¹⁰⁹. Nell'attuale disciplina che regola i contratti di vendita tra professionisti e consumatori, la durabilità integra, pertanto, *ex lege*, i suddetti accordi, obbligando il venditore a fornire all'acquirente un bene che possieda, in misura soddisfacente, la capacità di mantenere nel tempo le sue funzioni e prestazioni.

Si tratta di una garanzia legale la cui fonte non risiede in una norma dispositiva introdotta nel presupposto che esista una inespressa e concorde volontà delle parti, conforme alla norma medesima¹¹⁰ che, se violata, comporta la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno (operando, così, rispettivamente, come «*condition*» o «*warranty*»)¹¹¹, né in una promessa volontariamente rivolta al consumatore dal professionista (di norma, il produttore) di rimediare a ogni difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine dalla consegna del prodotto («*guarantee*»)¹¹². L'obbligo del venditore di consegnare un bene di durabilità soddisfacente origina, piuttosto, da una clausola statutaria inderogabile¹¹³, inerente alla qualità dell'oggetto e atta a conferire al consumatore sia il diritto di sciogliersi dal vincolo rifiutando il bene stesso entro trenta giorni dalla consegna (a prescindere da ogni considerazione in

¹⁰⁸ «[O]ne would include in respect of any passenger vehicle not merely the buyer's purpose of driving the car from one place to another but of doing so with the appropriate degree of comfort, ease of handling and reliability and, one may add, of pride in the vehicle's outward and interior appearance», (Lord Mustill in *Rogers v Parish (Scarborough) Ltd* [1987] QB 933, par. 944)

¹⁰⁹ Consumer Rights Act, s. 16. Com'è stato efficacemente notato, però, l'obbligo del venditore di consegnare un bene dotato di un *software* con una «*satisfactory durability*» lascia irrisolta la questione in ordine alla delimitazione del periodo di tempo durante il quale il consumatore può attendersi che il programma funzioni (R. Bradgate, *Beyond the Millennium – The legal Issues: Sale of Goods Issues and the Millennium Bug*, in 2 *JILT* (1999), visibile su https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999_2/bradgate/).

¹¹⁰ Sul punto v. H. Beale, B. Fauvarque-Cosson, J. Rutgers, S. Vogenauer, *Cases, Materials and Text on Contract Law*, Oxford, 2019, pp. 786-787.

¹¹¹ Sulla differenza tra «*warranty*» e «*conditions*» nel diritto contrattuale inglese v. C. Twigg-Flesner, R. Canavan, *Atiyah and Adams' Sale of Goods* (XIV ed.), Harlow, 2021, p. 57 ss. e, nella dottrina italiana, G. Criscuoli, *Il contratto nel diritto inglese*, Padova, 2001, pp. 108-114.

¹¹² C. Twigg-Flesner, R. Canavan, *op. cit.*, pp. 529 ss.

¹¹³ Consumer Rights Act, s. 31(1), lett. a.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

ordine alla diligenza prestata dalle parti nell'adempimento o all'entità del difetto¹¹⁴), sia di esperire una pluralità di rimedi non risarcitori, introdotti al chiaro fine di adattare l'istituto anglosassone alla garanzia di conformità, così come regolata dal legislatore europeo nella direttiva 99/44/CE¹¹⁵. Il consumatore medesimo può, infatti, pretendere la riparazione o sostituzione del prodotto, nonché la riduzione del prezzo o la definitiva risoluzione del contratto, entro un periodo massimo di sei anni dalla consegna¹¹⁶.

Il fatto che il legislatore britannico abbia concesso al consumatore un periodo di tempo parecchio ampio (tre volte superiore a quello minimo previsto dalla direttiva europea) per rilevare il difetto di durabilità del prodotto non implica, tuttavia, che il venditore sia tenuto a rimediare a ogni vizio inerente agli attributi funzionali o non funzionali di quest'ultimo, manifestatosi nel corso del suddetto esteso arco temporale. La legge non assicura, infatti, che per l'intera durata della garanzia l'oggetto sia in grado di mantenere inalterata la propria utilità. Nel fare propria l'opinione già espressa da Lord Denning in *Crowther v. Shannon Motor Co*¹¹⁷, la *Law Commission*¹¹⁸ ha chiarito che l'inattesa inefficienza del bene rileva soltanto se e in quanto essa sia sintomatica di una carenza qualitativa del prodotto, già esistente (in forma latente) all'atto della sua consegna, in violazione dell'accordo contrattuale, che – integrato dalle clausole legislative sopra richiamate¹¹⁹ – pone sul professionista l'obbligo di consegnare al consumatore un oggetto dotato di una durabilità soddisfacente. Ciò non significa che il venditore debba procurare all'acquirente un bene che abbia una durabilità nella media («*fair average*»¹²⁰), ma piuttosto – come puntualizza la *section 9(2)* del *Consumer Rights Act*¹²¹ – conforme allo *standard* della «*reasonable person*».

¹¹⁴ Cfr. Lady Hale in *Clegg v Olle Andersson T/A Nordic Marine* [2003] EWCA Civ 320, parr. 71, 74.

¹¹⁵ La direttiva 99/44/CE è stata, infatti, recepita con il Sale and Supply of Goods to Consumers Regulation 2002, che ha introdotto nel diritto consumeristico inglese il duplice ordine di rimedi europei, primari e secondari, ora confluiti nel Consumer Rights Act, sec. 23 e 24. Ciò ha segnato un cambiamento nella prassi giurisprudenziale nazionale, restia, sino a quel momento, al riconoscimento della «*specific performance*» in caso di inadempimento da parte del venditore, il quale può ora essere obbligato a ripristinare la conformità del prodotto attraverso la riparazione o sostituzione del bene. Sul punto v. C. Twigg-Flesner, *The Law on Guarantees and Repair Work*, in T. Cooper (ed.) *Longer Lasting Products: Alternatives to the Throwaway Society*, Farnham, 2010, pp. 195 ss.

¹¹⁶ Una siffatta indicazione temporale non è espressamente contenuta nel Consumer Rights Act, ma opera, piuttosto, in applicazione delle regole generali in materia di inadempimento contrattuale in *common law*, ai sensi della *section 5* del *Limitation Act 1980*.

¹¹⁷ «*If the car does not go for a reasonable time but the engine breaks up within a short time, this is evidence which goes to show it was not reasonably fit for purpose at the time it was sold*» ([1975] All ER 139, par. 141).

¹¹⁸ Law. Com. No. 160, Scot. Law. Com, No. 104, cit., 3.54-55, p. 32.

¹¹⁹ Il riferimento è sia alla s. 14 del *Sale of Goods Act* che alla s. 9 del *Consumer Rights Act*.

¹²⁰ Così, per esempio, negli Stati Uniti, all'art. 2-314(2)(e), dell'American Uniform Commercial Code. Sul punto, v. C. Twigg-Flesner, R. Canavan, *op. cit.*, p. 162.

¹²¹ «*The quality of goods is satisfactory if they meet the standard that a reasonable person would consider satisfactory, taking account of— (a) any description of the goods, (b) the price or other consideration for the goods (if relevant),*

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

Il richiamo a un tale parametro per valutare la qualità del prodotto e, dunque, l'esatto adempimento del professionista, lungi dal costituire un generico e astratto riferimento al punto di vista di un agente modello o ideale, pone, invece, una regola di natura oggettiva, la quale necessita dell'opera di un giudice per acquisire concretezza¹²². A quest'ultimo è richiesto, infatti, di appurare se un consumatore (e non, dunque, un osservatore terzo o chi acquista da un privato o nella qualità di professionista) in possesso del bagaglio di conoscenze dell'acquirente¹²³ e – a differenza dell'acquirente attuale – debitamente edotto, *ex ante*, di tutti i difetti del bene, anche di quelli nascosti, avrebbe comunque acquistato quest'ultimo o, al contrario, lo avrebbe ritenuto di qualità insoddisfacente¹²⁴. Un'indagine siffatta richiede, innanzitutto, un esame attento e approfondito di tutti i fatti di causa, tenendo in considerazione ogni elemento che appaia rilevante ai fini del giudizio, a partire da quelli (la descrizione e il prezzo¹²⁵, nonché la pubblicità o l'etichetta dell'oggetto¹²⁶) espressamente indicati dallo stesso legislatore. È in questa fase che occorre stimare la durata di vita che caratterizza, in media, in condizioni di uso normale, il bene di consumo e verificare (di norma, mediante l'ausilio di un esperto, il cui intervento accresce notevolmente i costi del giudizio per il consumatore¹²⁷) che il vizio lamentato non sia dovuto né alla naturale usura del bene stesso, né a un suo utilizzo scorretto, ma a una intrinseca, seppur latente, incapacità dell'oggetto di mantenere le proprie funzioni e prestazioni nel tempo¹²⁸.

Come non ha mancato di notare Lady Hale¹²⁹, tuttavia, l'attento esame delle circostanze del caso concreto non serve a stabilire se la condotta delle parti sia stata o meno irreprensibile ma, piuttosto, a valutare se il prodotto abbia raggiunto quello *standard* (vale a dire, quella soglia qualitativa minima) che una persona ragionevole avrebbe adottato come unità di riferimento. In altri termini, una volta individuati e analizzati gli elementi fattuali della vicenda, occorre ponderare attentamente questi ultimi, al solo scopo di decidere se il verificarsi di un certo degradamento del prodotto (già latente al momento dall'acquisto e manifestatosi nell'arco di sei anni) abbia o meno

and (c) all the other relevant circumstances». Una disposizione del tutto analoga si trova anche in seno alla section 14(2A) del Sale of Goods Act con riguardo alle vendite commerciali.

¹²² G. Criscuoli, *Buona fede e ragionevolezza*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1984, I, p. 709 ss., spec. 738.

¹²³ *Brambill v Edwards* [2004] EWCA Civ 403, par. 39.

¹²⁴ Law. Com. No. 160, Scot. Law. Com, No. 104, cit., 3.25, p. 26.

¹²⁵ Consumer Rights Act, section 9(2), lett. a) e b).

¹²⁶ Consumer Rights Act, section 9, parr. 5 e 6. Come precisato al paragrafo 7, però – in aderenza al testo della direttiva 99/44/CE, art. 2(4) – ogni dichiarazione pubblica del professionista non rileva ai fini della valutazione del suo esatto adempimento se egli può dimostrare che non era (ne avrebbe potuto esserlo) a conoscenza della suddetta dichiarazione o che essa è stata revocata prima della conclusione del contratto, o non ha in alcun modo influenzato la scelta di acquisto del consumatore.

¹²⁷ C. Ervine, *Durability and the Law*, in T. Cooper (ed.) *Longer Lasting Products: Alternatives to the Throwaway Society*, Farnham, 2010, pp. 181 ss., spec. 189.

¹²⁸ Twigg-Flesner, R. Canavan, *op. cit.*, p. 476.

¹²⁹ *Clegg v Olle Andersson T/A Nordic Marine*, cit., par. 70.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

leso un'aspettativa del consumatore che appare, alla luce delle circostanze esaminate, meritevole di protezione¹³⁰. In questo processo ermeneutico, la decisione del giudice in ordine alla sussistenza o meno di un difetto di durabilità deve apparire ancorata, in modo saldo, alla fattispecie concreta, ma, allo stesso tempo, altresì conforme a quel senso di equità cui inevitabilmente rinvia ogni norma che contiene, nella sua disposizione, un riferimento alla ragionevolezza¹³¹.

La regola di giudizio in esame presenta, tuttavia, un chiaro limite: essa non consente alle parti del contratto di conoscere, *ex ante*, quale sia il livello di durabilità soddisfacente del prodotto, né di fare affidamento su una corrispondenza tra quest'ultimo e durata di vita media dell'oggetto. Al contrario, un tale valore è determinato, in maniera discrezionale, da un organo giurisdizionale, con degli esiti che non sempre vanno a vantaggio di chi – confidando nella capacità del bene di mantenere i propri attributi funzionali e non funzionali nel tempo – ha acquistato, da un professionista e a prezzo di mercato, un dato prodotto. Ciò è accaduto, in particolare, nel caso *Thain v Anniesland Trade Centre*¹³², in cui occorre stabilire quale fosse la durabilità di un'automobile usata che – in ragione dell'estrema vicinanza tra la manifestazione del difetto e la data di consegna del prodotto – appariva difettosa per una causa non sopravvenuta rispetto a tale ultimo momento. Il giudice ha ritenuto, però – probabilmente influenzato dalla scelta del consumatore di non acquistare una garanzia commerciale che coprisse le riparazioni del bene¹³³ – che «*durability, in all the circumstances, was simply not a quality that a reasonable person would demand of it*»¹³⁴. In altri termini, egli ha escluso che l'acquirente potesse contare sulla durabilità dell'oggetto e pretendere, pertanto, che il venditore rimediasse al fatto che il prodotto fosse incapace di soddisfare i livelli qualitativi e di resistenza nel tempo propri dei beni di quella categoria; e, ciò nonostante che il consumatore medesimo godesse, per legge, di una garanzia inderogabile ed espressamente idonea a proteggerlo anche dalla mancanza di durabilità del prodotto¹³⁵.

Il caso adesso riportato evidenzia come, nell'enucleare lo *standard* di durabilità soddisfacente secondo una persona ragionevole, il giudice possa finire per valorizzare

¹³⁰ «*The question which the definition asks is not whether the reasonable person would find the goods acceptable; it is an objective comparison of the state of the goods with the standard which a reasonable person would find acceptable*» (Law. Com. No. 160, Scot. Law. Com, No. 104, cit., 3.25, p. 26).

¹³¹ «*It is not possible to invoke the 'reasonable person' and consider how they would behave as though that were a question of fact. (...) Questions of reasonableness require the court to provide the answer from its sense of justice, but that means that detailed analysis and illustration must remain necessary unless every case is to be disposed of by an appeal to the court's idiosyncratic views on what justice demands*» (Così, Twigg-Flesner, R. Canavan, *op. cit.*, p. 141).

¹³² [1997] S.L.T. (Sh. Ct.) 102. Per un esame del caso v. C. Ervine, *Satisfactory quality: what does it mean?*, 6 J.B.L. 684 (2004), spec. 700-771.

¹³³ R. Bradgate, *op. cit.*, par. 4.2.1.

¹³⁴ *Thain v Anniesland Trade Centre*, cit., p. 106.

¹³⁵ Q. Zhou, L. DiMatteo, *Comparative Contract Law: British and American Perspective*, Oxford, 2015, p. 373.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

delle circostanze, tra le numerose presenti nella fattispecie concreta, capaci di determinare un abbassamento del livello qualitativo atteso dal bene rispetto alla media, senza considerare affatto le ricadute ambientali connesse alla precoce dismissione di un prodotto ancora in garanzia. Si pensi a un vizio che si palesa solo dopo la consegna dell'oggetto, per effetto di una scelta volontaria del consumatore di installare un aggiornamento fornito dal professionista senza che ciò sia previsto dal contratto¹³⁶ o, all'opposto, di non installare un programma che avrebbe potuto evitare il manifestarsi del difetto latente. Anche in tali ipotesi, è ben possibile che il giudice ritenga opportuno escludere ogni responsabilità del venditore, nel presupposto che il consumatore avrebbe comunque concluso l'acquisto, se avesse saputo dell'esistenza di un difetto evitabile mediante l'adozione di alcuni semplici accorgimenti¹³⁷.

In assenza di un'indicazione univoca in ordine alla durabilità del prodotto, l'espressa inclusione legislativa di una tale qualità tra quelle essenziali per valutare l'esatto adempimento del professionista non accresce il livello di protezione del consumatore, inducendolo, piuttosto, a rinunciare ad avvalersi (finanche in via negoziale)¹³⁸ dei rimedi a sua disposizione, con l'ulteriore conseguenza – immediata e diretta – di non favorire l'adozione di condotte di consumo e di produzione atte a estendere la vita dei beni in circolazione. L'introduzione di una garanzia legale per difetto di durabilità, in altri termini, se non accompagnata da una chiara informazione precontrattuale in ordine all'aspettativa di vita dei beni di consumo, non si rivela utile a contrastarne l'obsolescenza precoce¹³⁹; e ciò anche in un contesto normativo *prima facie* favorevole, poiché privo di una definizione del suddetto vizio circoscritta ai soli profili funzionali e di rendimento dell'oggetto, nonché esente da limitazioni temporali tali da impedire alla durata della garanzia stessa di eguagliare l'aspettativa di vita di molti prodotti¹⁴⁰. È bene tenere presente, però, che il *Consumer Rights Act* non attribuisce al

¹³⁶ Il *Consumer Rights Act* obbliga il professionista a garantire la conformità dei contenuti digitali, così come modificati da un aggiornamento successivo alla consegna del prodotto, solo se il contratto prevede che il professionista possa intervenire su tali contenuti (*section 40*, par. 1).

¹³⁷ Sul punto, v. Twigg-Flesner, R. Canavan, *op. cit.*, pp. 131, 141, 147.

¹³⁸ C. Willet, *The Quality of Goods and the Rights of Consumer*, 44 N. IR. *LEGAL Q.* 218 (1993), p. 221.

¹³⁹ Nel 1994, Lord Beaumont propose di emendare il testo del *Sale and Supply Goods Bill* in modo da introdurre l'obbligo delle imprese di comunicare l'aspettativa di vita di ciascun bene, allo scopo di rendere il concetto di *durability* meno incerto, idoneo a contrastare i fenomeni di obsolescenza precoce e indurre i consumatori all'acquisto di beni più duraturi (House of Lords, Hansard, Deb. 12 October 1994, vol 557, cc 963).

¹⁴⁰ L'Autorità garante della concorrenza e del mercato britannica (Competition and Markets Authority o CMA) ha rilevato la necessità di procedere a «*an extension of the statutory guarantees in the Consumer Rights Act 2015, as a means of incentivising businesses to design longer-lasting products*» (*Environmental sustainability and the UK competition and consumer regimes: CMA advice to the Government*, 14 March 2022, visibile su <https://www.gov.uk/government/publications/environmental-sustainability-and-the-uk-competition-and-consumer-regimes-cma-advice-to-the-government>).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

suddetto istituto alcuna finalità ambientale¹⁴¹, la quale – solo in maniera del tutto incidentale e indiretta – trova spazio nella disciplina consumeristica nazionale¹⁴².

6. L'informazione sulla durabilità dei prodotti. Verso una garanzia di conformità funzionale all'adozione di modelli di produzione e consumo sostenibili

Lo studio condotto sulle norme che regolano la garanzia legale per difetto di durabilità nell'Unione europea e nel Regno Unito ha mostrato come la mera previsione di un obbligo del venditore di consegnare al consumatore un prodotto capace di mantenere le proprie funzioni e prestazioni per un arco di tempo normale e/o ragionevole agli occhi dell'acquirente sia insufficiente a stimolare un progressivo allungamento della vita dei beni di consumo.

Per un verso, infatti, la predetta garanzia impone al professionista di rimediare soltanto ad alcuni limitati difetti qualitativi, i quali si presentano con il prematuro insorgere di un vizio nell'oggetto o nei suoi elementi digitali, sintomatico di un'originaria scarsa resistenza del bene. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi di obsolescenza precoce riferibili a dei difetti non presenti *ab origine* nel prodotto (si pensi, ad esempio, a un malfunzionamento di un bene con elementi digitali successivo all'installazione di un programma non compreso tra quelli forniti all'atto della consegna, o convenuti in contratto dalle parti); ovvero dovuti a una inidoneità del prodotto medesimo a estendere la propria aspettativa di vita mediante interventi di riparazione o aggiornamenti, in grado di prolungare la funzionalità del *software* in esso integrato.

Per altro verso, inoltre, la garanzia legale di durabilità non mette il consumatore e il professionista nella condizione di poter conoscere, *ex ante*, l'arco di tempo in cui il bene di consumo è in grado di assicurare una piena utilità all'acquirente, con l'effetto non solo di impedire a quest'ultimo di orientare le proprie scelte di acquisto verso dei prodotti più longevi, ma anche di non favorire, *ex post*, una spontanea convergenza di opinioni tra le parti, circa la sussistenza o meno di un difetto di conformità. Il periodo durante il quale il prodotto medesimo deve essere capace di mantenere, in condizioni di uso normale, le proprie funzioni e prestazioni, infatti, non coincide con i termini

¹⁴¹ «The current consumer protection law framework is silent on issues relating to the climate crisis, Net Zero and sustainability goals» (CMA, *Environmental sustainability and the competition and consumer law regimes: Advice to the Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy*, 28 September 2021, par. 47, visibile su https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1021364/CFI_-_sustainability_advice_.pdf).

¹⁴² «The CMA has previously taken action for failure to provide information about updates which affect a product's performance. Although not specifically focused on sustainability, such action does have the benefit of extending the life of products which might otherwise be thrown away» (*Ibidem*, par. 63).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

della suddetta garanzia, né è quantificabile mediante il ricorso a un criterio interamente oggettivo. Tale qualità del prodotto è misurata guardando, piuttosto, a dei criteri incerti e discrezionali che – come le esperienze sperimentate nel *common law* britannico evidenziano¹⁴³ – rischiano di indebolire oltremodo il grado di protezione potenzialmente offerto dalla garanzia medesima all'acquirente e all'ambiente.

Appare necessario, dunque, non soltanto rivedere la nozione di difetto di durabilità (la quale, in particolare, nella legislazione europea, sembra non poter rimediare alle ipotesi di obsolescenza indiretta e tecnologica, nonché ad alcune ipotesi di obsolescenza programmata)¹⁴⁴, ma anche e soprattutto ridimensionare il grado di discrezionalità sotteso all'accertamento del suddetto difetto. L'acquisizione di informazioni chiare e attendibili sulla vita del prodotto può aiutare, infatti, i consumatori a compiere delle scelte sostenibili e rafforzare, altresì, il grado di protezione offerto loro dalla garanzia legale europea. Una volta appreso dal professionista quale sia il periodo di tempo in cui il bene è in grado di fornire all'acquirente una piena utilità, il consumatore può decidere, in maniera consapevole, se investire o meno in un prodotto che presenta, rispetto agli altri omologhi sul mercato, una durabilità inferiore. Nel caso in cui si verifichi una precoce e inattesa obsolescenza dell'oggetto acquistato, pertanto, il consumatore medesimo può confidare in una spontanea assunzione di responsabilità da parte del venditore, senza doversi rivolgere a un giudice. L'informazione sulla durabilità del bene sarebbe, infatti, già nota a entrambe le parti, favorendone così l'accordo stragiudiziale. La disponibilità di un tale dato potrebbe costituire, infine, la base per un auspicabile allineamento tra l'aspettativa di vita di ciascun prodotto e i termini della garanzia legale, nonché della presunzione di non conformità che opera a vantaggio del consumatore.

In vista della revisione della direttiva (UE) 2019/771, le predette modifiche normative sembrano del tutto auspicabili, così come ribadito anche dal Parlamento europeo nella risoluzione 2020/2021¹⁴⁵. Le stesse, possono apparire, tuttavia, parecchio intrusive agli occhi dei professionisti, posto che esse finiscono per rivolgersi, innanzitutto, ai produttori, ai quali si chiede di sostenere dei costi per stabilire con esattezza la durata dei prodotti e di rispondere – a seguito dell'azione di regresso dei venditori o in via diretta, nel caso in cui operi un regime di responsabilità congiunta con questi ultimi¹⁴⁶ – del difetto del bene che non rispetti quella previsione. Tali costi potrebbero determinare, inoltre, un aumento dei prezzi dei prodotti venduti ai

¹⁴³ *Supra*, par. 5.

¹⁴⁴ *Supra*, par. 4.1 – 4.3.

¹⁴⁵ Cfr. Parlamento europeo, *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori*, cit., par. 6, lett. e). Per un'analisi ragionata degli strumenti suggeriti dalla risoluzione in commento nell'ottica della sostenibilità v. D. Imbruglia, *La sostenibilità dei rimedi consumeristici nella direttiva 771/2019/UE e oltre*, in 16 *Actualidad Jurídica Iberoamericana* 354 (2022).

¹⁴⁶ Parlamento europeo, *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori*, cit., par. 6, lett. f).

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

consumatori, i quali, però, sono disposti a spendere il 5% in più per un bene più durevole e hanno una probabilità tre volte superiore di acquistare un oggetto così etichettato¹⁴⁷. Vi è, ad ogni modo, il rischio che in assenza di un sistema standardizzato e imparziale per la misurazione e comunicazione al pubblico della durabilità del prodotto, i produttori – in presenza di un obbligo informativo concernente tale qualità dell’oggetto – se non sottostimino quest’ultima, quantomeno forniscano ai venditori e ai consumatori delle informazioni inidonee a consentire agli acquirenti di operare delle scelte di acquisto informate. Occorre, pertanto, introdurre dei parametri uniformi a livello europeo per misurare il periodo di utilità del prodotto e trasmettere tale dato, in forma chiara e comprensibile, ai consumatori, consentendo loro di effettuare una comparazione tra i prodotti in vendita e selezionare quelli con una maggiore aspettativa di vita.

Secondo la Commissione europea, tuttavia, non è possibile pensare di adottare una misura siffatta – richiesta già da tempo e con convinzione dalle associazioni dei consumatori, senza incontrare il favore delle imprese¹⁴⁸ – in quanto «non è stato ritenuto fattibile calcolare una durata di vita prevista in modo standardizzato per tutti i tipi di prodotto»¹⁴⁹. Tale spiegazione appare, però, assai sbrigativa, posto che – come ci si appresta a illustrare – è sufficiente volgere lo sguardo all’ordinamento francese per rendersi conto che, invece, è ben possibile chiedere ai professionisti di stimare la longevità dei beni di consumo avvalendosi di parametri comuni, nonché trasmettere i dati acquisiti ai consumatori prima dell’acquisto, allo scopo di permettere a questi ultimi di operare delle scelte informate e sostenibili, finalizzate alla selezione di beni più duraturi.

7. Un esempio virtuoso. Gli obblighi informativi sulla «durabilité» in Francia

La legge n. 2020-105, del 10 febbraio 2020, *relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire*¹⁵⁰, ha introdotto una pluralità di nuove misure volte a contrastare, mediante un miglioramento dell’informazione fornita ai consumatori, l’obsolescenza precoce dei prodotti¹⁵¹. A tal fine, il legislatore francese non ha ritenuto sufficiente

¹⁴⁷ *Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy*, cit., p. 132.

¹⁴⁸ Cfr. Relazione della Commissione europea che precede la proposta di direttiva 2022/0092 del 30 marzo 2022 per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante, COM (2022) 143 final, p. 9.

¹⁴⁹ *Ibidem*, p. 12.

¹⁵⁰ Il testo è consultabile su <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/2020-105/jo/texte>.

¹⁵¹ Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, *The anti-waste law in the daily lives of the french people, what does that mean in practice?* (January 2020), disponibile su

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

vietare l'adozione, da parte degli operatori del mercato, di ogni tecnica atta, deliberatamente, a ridurre la durata (o impedire la riparazione) dei beni di consumo¹⁵². Lo stesso ha, altresì, ritenuto opportuno introdurre l'obbligo dei suddetti professionisti di divulgare i dati sull'aspettativa di vita e la riparabilità dei prodotti, in modo da indurre i consumatori alla selezione (e le imprese alla produzione) di oggetti più longevi, soprattutto, se elettrici ed elettronici. I beni che consumano energia rappresentano, infatti, una fetta elevatissima dei rifiuti del Paese, composta da molti dispositivi di uso quotidiano (ad esempio, smartphone, computer o elettrodomestici), anche dotati di elementi digitali, acquistati e dismessi con estrema frequenza dai cittadini, senza essere rimessi nel mercato, mediante operazioni di riuso, riparazione o riciclo¹⁵³. Allo scopo di contribuire al progressivo allungamento della vita di tali prodotti, la legge anti-spreco è intervenuta sugli obblighi informativi precontrattuali dei professionisti, modificando – a riprova della stretta interconnessione che lega, almeno a livello nazionale, entrambe le materie¹⁵⁴ – tanto il codice del consumo, quanto quello ambientale.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/anti-waste_law_in_the_daily_lives_of_french_people.pdf

¹⁵² La l. n° 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la crescita verde ha introdotto nel Codice del consumo il reato di obsolescenza programmata. La l. n. 2021-1485 ha modificato la fattispecie penale vietando l'uso di tecniche (comprese il *software*) da parte della persona responsabile dell'immissione nel mercato del prodotto, deliberatamente inteso a ridurre la vita, senza che occorra anche la volontà di accrescerne il tasso di sostituzione (Art. L. 441-2). L'ambito applicativo della norma è stato progressivamente esteso ad altre ipotesi di obsolescenza. La legge anti-spreco del 10 febbraio 2020 ha criminalizzato, infatti, l'uso di qualsiasi tecnica che renda impossibile riparare o ricondizionare un apparecchio, al di fuori del suo circuito originale (Art. L. 441-3), nonché qualsiasi accordo o pratica volta a limitare l'accesso ai pezzi di ricambio o altri elementi necessari per consentire la riparazione dei prodotti (Art. L. 441-4). Sulla disciplina legislativa penale francese in tema di obsolescenza programmata e le relative difficoltà applicative v. P. Schultz, *Le droit français de la consommation confronté à la RSE*, 5(1) *Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit (JEMED)* 63 (2022); M. Coutherut, J. Jiang, L. Quéré, L. Ughetto, *Lutte contre l'obsolescence programmée : étude sur les actions menées dans le monde*, 2022, visibile su <https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2022/04/Rapport-Clinique-juridique-de-lenvironnement-Droit-compare.pdf>; S. Zolea, *Verso un diritto dell'obsolescenza programmata: ipotesi legislative, novità giurisprudenziali e spunti comparativi*, in *Giustizia civile.com*, 2021, p. 1 ss.

¹⁵³ Forti V., Baldé C.P., Kuehr R., Bel G., *The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential*, United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam, 2020, visibile su https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf

¹⁵⁴ Per un'analisi critica in ordine alla possibilità, a livello europeo, di realizzare una piena conciliazione tra politiche volte, da un lato, a proteggere i consumatori e, dall'altro, a tutelare l'ambiente v. L. Kramer, *On the Interrelation Between Consumer and Environmental Policies in the European Community*, 16 *J. Consum. Policy* 455 (1993); T. Wilhelmsson, *Consumer Law and the Environment: From Consumer to Citizen*, 21 *J. Consum. Policy* 45 (1998); K. Tonner, *Consumer Protection and Environmental Protection: Contradictions and*

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

Secondo la nuova configurazione degli obblighi generali di informazione contenuti nel *Code de la Consommation*, il professionista deve comunicare all'acquirente, prima della conclusione del contratto, il periodo durante il quale saranno disponibili le singole parti di ricambio dei prodotti elettrici ed elettronici¹⁵⁵ e, con riguardo ai beni con elementi digitali, la durata di vita dei *software* integrati in questi ultimi¹⁵⁶. In particolare, ai sensi dell'art. L. 111-4, il consumatore deve essere a conoscenza non più soltanto dell'eventuale disponibilità delle componenti sostitutive che consentono la riparazione del prodotto, ma (secondo norme più stringenti di quelle introdotte dalla c.d. legge *Hamon* del 17 marzo 2014¹⁵⁷) anche della indisponibilità di queste ultime e dell'esatto arco di tempo (non inferiore a quello di commercializzazione dell'oggetto, esteso di cinque anni rispetto alla data di immissione sul mercato dell'ultima unità del modello in questione¹⁵⁸) in cui sarà possibile reperire ciascun pezzo essenziale per il funzionamento di un prodotto che consuma energia.

Ai sensi dell'articolo L. 111-6, inoltre, il consumatore medesimo deve essere edotto anche della «*duree au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien*», cioè, del lasso di tempo durante il quale gli aggiornamenti del *software*, nella versione fornita al momento dell'acquisto (la quale deve essere quella più recente in commercio¹⁵⁹), sono in grado di rimanere compatibili

Suggested Steps Towards Integration, 23 *J. Consum. Policy* 63 (2000); H-W. Micklitz, *Squaring the Circle? Reconciling Consumer Law and the Circular Economy*, 6 *EuCML* 229 (2019).

¹⁵⁵ L. n. 2020-105 del 10 febbraio 2020, Art. 19, che ha modificato l'art. L. 111-4 del *Code de la consommation*.

¹⁵⁶ L. n. 2020-105 del 10 febbraio 2020, Art. 27, il quale ha introdotto l'art. L-217-21 nel *Code de la consommation*, ora confluito – in seguito al recepimento delle direttive UE 2019 n. 770 e 771 – in seno all'art. L. 111-6.

¹⁵⁷ Il riferimento è alla l. n. 2014-344 del 17 marzo 2014 *relative à la consommation* che ha preso il nome dell'allora ministro delegato per l'economia sociale e solidale e gli affari dei consumatori. Tra le misure volte a rafforzare i diritti dei consumatori, la legge *Hamon* prevede sia l'obbligo dei professionisti (produttori e venditori di tutti i beni di consumo, senza distinzioni) di informare i consumatori in merito al periodo di disponibilità dei relativi pezzi di ricambio, sia l'estensione, da sei mesi a due anni, della presunzione di mancata conformità del prodotto, ai fini della garanzia legale. Tali misure, tuttavia – volte a favorire il contrasto dell'obsolescenza programmata prima che quest'ultima fosse espressamente vietata (*supra*) – non hanno prodotto gli effetti sperati, poiché scarsamente rispettate dai professionisti (*Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* (DGCCRF), *Information des consommateurs sur les garanties et la disponibilité des pièces détachées: contrôle de l'application de la loi «Consommation»* (18 nov. 2016), visibile su <https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/information-des-consommateurs-sur-garanties-et-disponibilite-des-pieces-detachees-contrrole>; sul punto, anche P. Hili, *La lutte contre l'obsolescence programmée: insuffisance et difficultés d'une réponse juridique*, in 75 *Bulletin du droit de l'environnement industriel* 45 (2018) visibile su <https://www.actualitesdudroit.fr/browse/environnement-qualite/qualite/8317/la-lutte-contre-l-obsolescence-programmee-insuffisance-et-difficultes-d-une-reponse-juridique>.

¹⁵⁸ Tale previsione riguarda soltanto alcune categorie di prodotti, cioè, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, schermi e monitor.

¹⁵⁹ Art. L. 217-5, n. 3, *Code de la consommation*.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

con il normale utilizzo del relativo bene con elementi digitali. Il professionista comunica, pertanto, all'acquirente non la cadenza con cui sono rilasciati gli aggiornamenti dopo la consegna del prodotto¹⁶⁰, ma la durabilità del *software* o, più esattamente, il periodo durante il quale esso è capace di mantenere, grazie agli aggiornamenti già in dotazione, le sue funzioni e prestazioni.

Le informazioni adesso ricordate appaiono, singolarmente e nel loro insieme, rilevanti non solo per permettere al consumatore, prima di perfezionare l'acquisto, di avere un quadro più preciso sul periodo complessivo durante il quale il prodotto è in grado di mantenere (anche a seguito di eventuali interventi di riparazione e sostituzione delle sue componenti) una piena utilità, ma, altresì, per consentire allo stesso di avvalersi, senza esitazione, dei rimedi della garanzia di conformità, allorché la riparazione dell'oggetto sia impedita dalla inattesa irreperibilità delle sue parti di ricambio, o si verifichi un precoce degradamento del suo *software*. La «*réparabilité*»¹⁶¹ e la «*durabilité*»¹⁶² (cioè, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/771, la capacità di mantenere, in condizioni di uso normale, le funzioni e prestazioni richieste¹⁶³) sono entrambe, infatti, delle qualità essenziali dei beni di consumo. Il verificarsi di una loro mancanza entro due anni dalla consegna dell'oggetto, prima che sia trascorso il periodo comunicato dal produttore al venditore, nonché da quest'ultimo al consumatore, circa la disponibilità dei pezzi sostitutivi o la vita del *software*, può integrare, pertanto, gli estremi di un difetto di conformità. Sul consumatore non ricade alcun onere di dimostrare che il bene divenuto precocemente obsoleto fosse già viziato al momento della consegna: è il venditore, piuttosto, a dover dar prova del contrario¹⁶⁴.

La previsione di un generale obbligo informativo del professionista sulla riparabilità del bene di consumo, ovvero sulla vita degli aggiornamenti del *software* in esso integrato, non assicura, ad ogni modo, che il destinatario di tali comunicazioni sia in grado, in concreto, di effettuare, *ex ante*, una scelta di acquisto responsabile e avvedersi, *ex post*, dell'esistenza di un difetto coperto dalla garanzia legale. La rilevazione e la trasmissione (anche in forma scritta e leggibile) dei dati inerenti alla disponibilità delle componenti di ricambio del prodotto, o al periodo di funzionalità degli elementi digitali di quest'ultimo in assenza di aggiornamenti potrebbero, infatti – se rimesse alla completa discrezionalità di ciascun produttore e venditore – lasciare il consumatore del tutto disinformato circa l'effettivo periodo di utilità dei beni. Il legislatore francese non ha sottovalutato l'importanza di assicurare una omogeneità

¹⁶⁰ Il venditore è tenuto a notificare e fornire al consumatore gli aggiornamenti necessari per la conformità del prodotto, per il periodo stabilito in contratto o – nel caso di fornitura *una tantum* – per quello che il consumatore può legittimamente aspettarsi, tenuto conto del tipo e dello scopo dei beni e degli elementi digitali e delle circostanze e della natura del contratto (Art. L. 217-19).

¹⁶¹ Art. L. 441-3, Code de la consommation.

¹⁶² Art. L. 217-5, n. 6, Code de la consommation.

¹⁶³ Art. liminaire, n. 12, Code de la consommation.

¹⁶⁴ Art. L. 217-7, Code de la consommation.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

nella modalità di raccolta e comunicazione delle suddette informazioni, introducendo, in seno al codice ambientale nazionale, degli indici volti, espressamente, a far conoscere, in modo chiaro e immediato, al consumatore medesimo il grado di «réparabilité» e «durabilité» dei beni di consumo¹⁶⁵.

Si tratta di misure che, a differenza di analoghe iniziative locali e straniere atte a stimolare la transizione verso un'economia circolare¹⁶⁶, non sono rimesse alla volontaria adesione dei professionisti, operando, piuttosto, su base obbligatoria. L'articolo L. 541-9-2 del *Code de l'environnement* impone, infatti, ai produttori, importatori e distributori dei prodotti elettrici ed elettronici di comunicare, in forma gratuita, ai venditori e a chiunque ne faccia richiesta, un indice che misura il grado di riparabilità dei suddetti prodotti e i parametri che, sulla base delle indicazioni ministeriali¹⁶⁷, sono stati impiegati per stabilirlo: l'accessibilità alla documentazione tecnica dell'oggetto, la facilità di disassemblaggio di quest'ultimo, nonché il prezzo e la disponibilità delle relative parti di ricambio, ai quali si aggiunge, infine, un quinto parametro (ad esempio, la possibilità di calcolare i cicli di utilizzo o ricevere assistenza da remoto) diverso a seconda della categoria merceologica del prodotto¹⁶⁸. I venditori devono, a loro volta, trasmettere ai consumatori – attraverso l'apposizione di un'etichettatura direttamente sul dispositivo o (nel caso in cui il contratto sia a distanza) esposta vicino al relativo prezzo di vendita¹⁶⁹ – un indice siffatto, il quale mostra mediante un numero, su una scala da uno a dieci, il livello di riparabilità del bene di consumo¹⁷⁰. A partire dal 1° gennaio del 2024, però, tutti i consumatori che acquistano dei prodotti elettrici o elettronici devono essere edotti, altresì, secondo modalità analoghe, anche del grado di durabilità di questi ultimi e dei parametri (tra cui la robustezza e l'affidabilità di ciascun bene) impiegati per calcolare tale indice, che integrerà o sostituirà il precedente¹⁷¹. Non è ancora chiaro, tuttavia, se – alla luce del

¹⁶⁵ Così, l. n. 2020-105 del 10 febbraio 2020, art. 16, che ha introdotto l'art. L-541-9-2 del Code de l'environnement, che disciplina, al paragrafo primo, l'«indice de réparabilité» e, al paragrafo secondo, l'«indice de durabilité» (*infra*).

¹⁶⁶ M. Cordella, F. Alfieri, J. Sanfelix (European Commission, Joint Research Centre, Seville, Spain), *Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products*, Luxembourg, 2019, visibile su <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC114337>.

¹⁶⁷ Il decreto ministeriale *no 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques* ha modificato la parte regolamentare del codice dell'ambiente, in cui sono stati inseriti gli artt. R. 541-210 – R. 541-214 che disciplinano nel dettaglio le modalità attuative dello strumento.

¹⁶⁸ Ministère de la Transition écologique, *Instructions manual for the display and the calculation of the repairability index of electrical and electronic equipments* (28 giugno 2022), p. 10, visibile su https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/220523_instructions%20manual%20-%20repairability%20index%20-%20final%20V3.0.pdf.

¹⁶⁹ Art. R. 541-213, Code de l'environnement.

¹⁷⁰ Art. R. 541-210, Code de l'environnement.

¹⁷¹ Art. L-541-9-2, II, Code de l'environnement.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

carattere polisemico del termine francese «durabilité» – l'indice in questione intenda misurare, in senso stretto, la capacità dei beni che consumano energia di mantenere, in condizioni di uso normale, le proprie funzioni e prestazioni¹⁷², in linea con la terminologia consumeristica nazionale ed europea. Potrebbe trattarsi, infatti, di uno strumento atto a stimare, piuttosto, il periodo massimo di funzionalità dei suddetti prodotti, compresi eventuali interventi di riparazione e sostituzione¹⁷³; o, ancora, a informare i consumatori sulla sostenibilità dei prodotti medesimi, guardando alla loro composizione e alle emissioni generate durante il relativo processo di fabbricazione¹⁷⁴.

Quest'ultima, in particolare, sembra essere l'opzione favorita dei produttori, nel timore che un indice volto a introdurre un sistema standardizzato di misurazione della durabilità dei beni che consumano energia possa far maturare negli acquirenti l'aspettativa che tali prodotti abbiano una certa durata di vita coperta dalla garanzia legale di conformità¹⁷⁵. L'accoglimento di una proposta siffatta, tuttavia, non sarebbe in linea con la *ratio* dell'istituto, il quale – come emerge chiaramente anche dai parametri legislativi che devono comporre il futuro «*indice de durabilité*» – mira non a promuovere la circolazione di prodotti più sostenibili, ma a favorire il consumo e la produzione di beni elettrici ed elettronici, dotati di una maggiore durata di vita. Ne consegue, dunque, che soltanto un indice in grado di riflettere – in maniera chiara e immediata e, al contempo, analitica e non indulgente¹⁷⁶ – la durabilità, oltre che la riparabilità, di tali prodotti (e dei relativi elementi digitali) può permettere, in sinergia con la garanzia legale di conformità, il pieno conseguimento della suddetta finalità, elevando, da un lato, il livello di protezione dei consumatori contro l'obsolescenza precoce e stimolando, dall'altro, la produzione, da parte delle imprese, di beni più duraturi.

¹⁷² Art. liminaire, n. 12, Code de la consommation.

¹⁷³ Questa è la definizione tecnica di durabilità relativa ai prodotti che consumano energia che emerge dallo standard NF EN 45552:2020 elaborato allo European Committee for Standardization (CEN) e dallo European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).

¹⁷⁴ Agence de la transition écologique (ADEME), *Preparatory study for the introduction of a durability index*, 2021, p. 53 (consultabile su <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4853-preparatory-study-for-the-introduction-of-a-durability-index.html>).

¹⁷⁵ *Ibidem*, p. 54.

¹⁷⁶ Come ha osservato l'associazione Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP), l'indice di riparabilità francese non sempre riflette le reali caratteristiche dell'oggetto. Ciò si verifica non tanto a causa dell'assenza di controlli esterni sulla correttezza della misurazione di tale indice da parte delle imprese; ma, soprattutto, in ragione della pari rilevanza attribuita a ciascuno dei cinque parametri ministeriali usati per il suo calcolo (l'assenza di parti di ricambio, ad esempio, benché renda, a differenza del prezzo elevato o dell'assenza di un manuale di istruzioni, del tutto impossibile la riparazione del prodotto, non compromette il buon esito della valutazione), nonché di una taratura dei punteggi minimi e massimi che, basata su prodotti già esistenti nel mercato, impedisce ad alcune categorie di beni (es. le lavatrici) di raggiungere dei punteggi inferiori a un certo valore. Cfr. HOP, *The French reparability index. A first assessment – one year after its implementation* (2022) visibile su <https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-indice-de-reparabilite.pdf>.

8. La (deludente) prospettiva *de iure condendo* europea

La proposta di direttiva del 30 marzo 2022 in tema di «responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione»¹⁷⁷, che ha inteso proteggere i consumatori medesimi dall'obsolescenza precoce dei prodotti e offrire a questi ultimi gli elementi conoscitivi necessari per compiere delle scelte di acquisto sostenibili, non ha seguito l'esempio del legislatore francese¹⁷⁸. La soluzione suggerita dalla Commissione europea per rendere gli acquirenti edotti della longevità dei beni di consumo che circolano nel mercato unico, infatti, non è stata quella di obbligare i professionisti a misurare la durabilità di ciascun prodotto e comunicarla al pubblico prima della sua vendita. Per migliorare il grado di conoscenza dei consumatori sulla durabilità dei beni di consumo (e stimolare, così, le imprese ad aumentarne la produzione) è stata accolta, piuttosto, una misura normativa alternativa, assai differente da quella adesso esaminata: l'introduzione, cioè, di un obbligo informativo precontrattuale, relativo all'esistenza (e all'estensione in unità di tempo) della garanzia commerciale di durabilità, quale «indicatore eccellente della durabilità del bene»¹⁷⁹. Il venditore, in altri termini, sarebbe tenuto a informare l'acquirente del fatto che il produttore assicura, per un certo periodo di tempo, che il bene di consumo sia capace di mantenere, in condizioni di uso normale, le proprie funzioni e prestazioni, rispondendo, altresì, direttamente della sua riparazione e sostituzione¹⁸⁰. Tale obbligo vincola il venditore solo se il produttore stesso offre la suddetta garanzia commerciale e questa copre il prodotto nel suo complesso, per un periodo superiore a due anni¹⁸¹, vale a dire, oltre la durata della garanzia legale di conformità¹⁸², la cui comunicazione al consumatore è già obbligatoria ai sensi degli articoli 5(1), lett. e) e 6(1), lett. l) della direttiva 2011/83/UE.

La proposta di direttiva in esame si discosta, inoltre, in maniera nitida, anche dalla direzione indicata dal Parlamento europeo, nella già richiamata risoluzione 2020/2021, in seno alla quale si invita la Commissione a fare in modo che i consumatori ricevano delle informazioni precontrattuali chiare e attendibili

¹⁷⁷ 2022/0092 (COD).

¹⁷⁸ *Supra*, par. 7.

¹⁷⁹ COM (2022) 143 final, p. 12.

¹⁸⁰ Cfr. Art. 17(1), Direttiva 2019/771/UE.

¹⁸¹ Così, gli articoli 2(2), lett. a) e 2(3), lett. a) della proposta di direttiva 2022/0092, che modificano la direttiva 2011/83/UE agli artt. 5(1) e 6(1) introducendovi, rispettivamente, le lettere "e bis" e "m bis".

¹⁸² Proposta di direttiva 2022/0092, considerando (26).

sull'aspettativa di vita dei prodotti¹⁸³. La decisione del produttore di non offrire alcuna garanzia commerciale di durabilità solleva, *in toto*, infatti, il venditore da ogni obbligo informativo inerente alla longevità dell'oggetto, posto che il professionista non è tenuto a comunicare alcun altro dato (eventualmente messo a disposizione dallo stesso produttore o, comunque, rilevante) da cui dedurre una tale informazione. Ogni dato sulla durata del bene di consumo (anche se ricavato, indirettamente, dall'esistenza di una garanzia del produttore inferiore a due anni) può rivelarsi parecchio utile per il consumatore, tanto per operare delle scelte di acquisto sostenibili, quanto per far valere, *ex post*, la responsabilità del venditore (e non solo del produttore, dunque) per difetto di durabilità. Solo nel caso in cui il contratto riguardi dei beni che consumano energia, la suddetta proposta prevede che il professionista sia tenuto, quantomeno, ad avvisare il consumatore del fatto che il produttore non fornisce alcuna notizia sulla presenza di una garanzia commerciale superiore al biennio¹⁸⁴. Anche questa norma, però, non mira a consentire all'acquirente di desumere il periodo di utilità del prodotto, ma intende soltanto stimolare le imprese a competere sulla fornitura e durata delle garanzie e, indirettamente e in via eventuale, sulla fabbricazione di prodotti aventi una vita più lunga¹⁸⁵.

Nel circoscrivere l'obbligo informativo del venditore alla sola garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, la Commissione europea ha mostrato, inoltre, insieme a una totale sfiducia nella volontà degli Stati membri di sfruttare i margini di apprezzamento concessi dalla direttiva (UE) 2019/771, una scarsa attenzione verso il concreto funzionamento della garanzia di conformità. Il consumatore, infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, par. 1, lett. d della direttiva (che pone espressamente sul professionista l'obbligo di consegnare un bene dotato di una capacità di preservare le proprie funzioni e prestazioni, normale per i beni dello stesso tipo e che il consumatore medesimo può ragionevolmente attendersi) non sa quale sia l'aspettativa di vita dell'oggetto acquistato, né può assumere che essa sia almeno pari alla durata biennale della garanzia legale¹⁸⁶. Egli può soltanto confidare, tutt'al più (a fronte dell'estensione da sei mesi a un anno della presunzione di mancata conformità), in una presumibile capacità di funzionamento e rendimento del bene annuale. La mera previsione di un obbligo del venditore di comunicare al consumatore l'impegno del produttore di assicurare quest'ultima qualità, solo se tale impegno si estende per un arco temporale superiore a quello della garanzia legale, non tiene conto del suddetto vuoto informativo. Il consumatore continuerebbe a restare, pertanto, del

¹⁸³ Parlamento europeo, *Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori*, cit. par. 6, lett. a) – d).

¹⁸⁴ Cfr. Proposta di direttiva 2022/0092, considerando (24). Si veda, inoltre, il testo degli artt. 5(1), lett. "e ter" e 6(1), lett. "m ter" della direttiva 2011/83/UE, così come modificati secondo quanto suggerito dalla suddetta proposta legislativa.

¹⁸⁵ COM (2022) 143 final, p. 12.

¹⁸⁶ *Supra*, par. 4.

Rosalba Potenzano

*Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.**Note comparatistiche*

tutto sprovvisto di conoscenze attendibili sull'aspettativa di vita dei prodotti, le quali – come osservato¹⁸⁷ – sono essenziali per consentirgli di trarre pieno vantaggio dai rimedi predisposti dal legislatore sovranazionale, nell'ipotesi in cui si manifesti un difetto di durabilità del bene entro due anni dalla consegna.

La proposta di direttiva in esame sembra far leva anche su degli altri obblighi informativi del professionista per comunicare al consumatore, in maniera indiretta, quale sia la durabilità del bene. Tra le informazioni precontrattuali indicate agli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE, si inserirebbero, infatti, anche quelle relative al periodo minimo di tempo in cui si prevede la fornitura (da parte del produttore o di un terzo) degli aggiornamenti del *software* del prodotto¹⁸⁸ e – se non opera, secondo modalità non meglio precisate, un ipotetico indice di durabilità¹⁸⁹ – la disponibilità di pezzi di ricambio¹⁹⁰. L'acquirente sarebbe, così, in grado di sapere se il bene di consumo può superare la durata di vita che caratterizza le sue singole componenti, analogiche e digitali, fornite al momento della consegna. Tale informazione può spingerlo verso l'acquisto di prodotti facilmente riparabili e aggiornabili e, altresì, rafforzare – al pari di una comunicazione sul periodo di utilità del bene – la protezione assicurata all'acquirente dalla garanzia di conformità, rendendo rilevante, quale caratteristica atta ad ampliare la nozione di «durabilità» dell'oggetto oltre gli stretti confini della definizione legislativa, la possibilità di riparare l'oggetto stesso o aggiornarne il *software*¹⁹¹.

Al netto di questa modifica, da accogliere con favore, nel complesso – secondo un'opinione condivisa anche dal Comitato economico e sociale europeo¹⁹² – si ha la sensazione che la proposta della Commissione sia stata davvero poco ambiziosa. Essa non si propone, infatti, di accrescere la consapevolezza dei consumatori rispetto

¹⁸⁷ *Supra*, par. 6.

¹⁸⁸ Così, gli articoli 2(2), lett. a) e 2(3), lett. a) della proposta di direttiva 2022/0092, che modificano la direttiva 2011/83/UE inserendo, rispettivamente, le lettere “e quater” ed “e quinquies” nell'art. 5(1) e “m quater” e “m quinquies” nell'art. 6(1).

¹⁸⁹ La lettera “i” dell'art. 5(1) e la lettera “u” dell'art. 6(1) della direttiva 2011/83/UE, così come modificata dalla proposta di direttiva 2022/0092, prevedono infatti che il professionista fornisca al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, «se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni». Un indice siffatto, tuttavia, a differenza che in Francia (*supra*, par. 7), non è ancora operativo nell'Unione europea, nonostante che siano stati condotti diversi studi per valutarne la fattibilità (Spiliotopoulos, C. et al., *Product Reparability Scoring System: Specific application to Smartphones and Slate Tablets* (Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea), Luxembourg, 2022).

¹⁹⁰ Cfr. lettera “j” dell'art. 5(1) e lettera “v” dell'art. 6(1) della direttiva 2011/83/UE, ai sensi della proposta di direttiva 2022/0092.

¹⁹¹ *Supra*, par. 4.

¹⁹² CESE, *Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/20/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche commerciali scorrette e dell'informazione*, (2022/C 443/10) 14 luglio 2022, para. 4.1.6.

Rosalba Potenzano

Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.

Note comparatistiche

all'aspettativa di vita dei beni di consumo e dei loro elementi digitali, benché sia proprio quest'ultima informazione a essere determinante per promuovere delle scelte di acquisto responsabili, rafforzare il livello di tutela offerto dalla garanzia legale in caso di obsolescenza precoce e, infine, favorire la produzione di prodotti più longevi. Le informazioni sulla riparabilità del prodotto e sulla possibilità di aggiornarne il *software* (alla stregua di quelle relative alla presenza di una garanzia commerciale di durabilità) contribuiscono, soltanto in parte e in via indiretta, all'acquisizione del suddetto dato, il quale è rimesso, in definitiva, all'intuizione dell'acquirente.

L'auspicio è, pertanto, che la Commissione europea prenda in esame, ancora una volta e con maggiore attenzione, la possibilità di introdurre degli obblighi informativi del professionista in tema di durabilità del prodotto. Solo così, infatti, ciascun consumatore può conoscere, con esattezza, qual è l'aspettativa di vita del bene che intende acquistare e - nel caso in cui riceva in consegna un oggetto incapace di eguagliarla - avvalersi dei rimedi previsti dalla garanzia legale, in modo da stimolare le imprese ad accrescere la resistenza dei prodotti, per sottrarsi ai costi di riparazione e sostituzione connessi al ripristino della loro conformità. Non si tratta di una misura di impossibile realizzazione, posto che in Francia - come osservato¹⁹³ - esistono già degli obblighi informativi per il professionista, utili a rendere edotti i consumatori in ordine alla durata di vita di alcuni beni di consumo (in particolare, quelli elettrici ed elettronici) allo scopo di contrastarne l'obsolescenza precoce. Il legislatore europeo potrebbe, pertanto, prendere a modello la normativa nazionale francese ed estendere le relative previsioni a tutti i professionisti che operano nel mercato unico, a beneficio dei consumatori e dell'ambiente.

ABSTRACT: The essay analyses the legal guarantee of contracts for the sale of consumer goods under Directive (EU) 2019/771, which has expressly introduced durability as an objective requirement for conformity to achieve more sustainable consumption patterns and a circular economy in an increasingly digital-driven market. Such regulatory innovation, however, does not lengthen products' lifespans nor raise consumer protection against premature obsolescence. In anticipation of the revision of the directive by the first half of 2024, the Author underlines the main weaknesses of the legal guarantee of durability and, assisted by the use of a comparative method, suggests that only a pre-contractual information duty on product lifespan and repairability can make such a guarantee more effective and sustainable.

¹⁹³ *Supra*, par. 7.

Rosalba Potenzano

Obsolescenza precoce e garanzia di durabilità nella vendita di beni di consumo.

Note comparatistiche

KEYWORDS: consumer law - circular economy - legal guarantee - comparative law
- product obsolescence.

Rosalba Potenzano - Ricercatrice di Diritto privato comparato, Università degli studi di Palermo (rosalba.potenzano@unipa.it)